Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 327

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 novembre 1983** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

Regione Umbria

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 327 DEL 29 NOVEMBRE 1983:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CIRCOLARE 1° agosto 1983, n. **220.**

Nuovo trattamento economico del personale della scuola in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345.

(6103)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 327 DEL 29 NOVEMBRE 1983:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 1983, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(6441)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 16 novembre 1983.

Norme e criteri per l'attuazione della regolamentazione comunitaria che ha istituito un regime di aiuti per la trasformazione di fichi secchi ed uve secche.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1118/81 del Consiglio del 28 aprile 1981;

Visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica agli adattamenti dei trattati, in particolare l'allegato 1, capitolo B, punto k;

Visto il regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio del 27 luglio 1981, che fissa le norme generali di applicazione del regime di aiuti alla produzione per le uve secche ed i fichi secchi, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2674/82 del Consiglio del 4 ottobre 1982;

Visto il regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione del 20 agosto 1981, relativo alle modalità di applicazione del regime di aiuto per le uve secche ed i fichi secchi, modificato da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 291/83 della commissione del 3 febbraio 1983;

Visto il regolamento (CEE) n. 2194/82 della commissione del 6 agosto 1982, che fissa, per la campagna 1982-83, il prezzo minimo da pagare ai produttori, l'importo dell'aiuto alla produzione e dell'aiuto all'ammasso, nonché i coefficienti da applicare al prezzo minimo, all'aiuto all'ammasso ed all'aiuto alla produzione, per l'uva secca ed i fichi secchi;

Considerato il vuoto di normativa esistente nel comparto dei fichi secchi e delle uve secche per effetto della scadenza del regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio al 14 agosto 1983 per i fichi secchi ed al 31 agosto 1983 per le uve secche;

Atteso che il Consiglio non ha ancora adottato provvedimento in merito facendo sì che la commissione, ai sensi dell'art. 5 del Trattato di Roma, onde garantire la continuità del funzionamento della politica agraria comune, applichi a titolo cautelativo le misure indispensabili alla disciplina di siffatto comparto;

Vista la comunicazione della commissione pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della C.E.E. n. C/209 del 5 agosto 1983, nonché il telex della commissione medesima n. 77241/E1 che, ai fini della necessaria pubblicità, si riporta in allegato al presente decreto;

Visto il regolamento (CEE) n. 1808/78 della commissione del 28 luglio 1978, che integra il regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione del 30 giugno 1978, introducendo la nozione di produttore agricolo;

Considerata la necessità di adottare disposizioni interne in conseguenza delle cennate misure particolari intervenute nella legislazione comunitaria per lo specifico settore delle uve secche e dei fichi secchi;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

CAPO I

Art. 1.

Natura dei controlli ed organismi chiamati ad esercitarli

In applicazione del regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio del 27 luglio 1981 modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2674/82 del Consiglio del 4 ottobre 1982, e del regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione del 20 agosto 1981, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 291/83 della commissione del 3 febbraio 1983, nonché dal regolamento (CEE) n. 2194/82 della commissione del 6 agosto 1982, che si richiama per effetto delle misure conservative adottate dalla commissione con la comunicazione pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della C.E.E. n. C/209 del 5 agosto 1983 ed il telex n. 77241/E1 posto in allegato, gli organismi chiamati ad esercitare i controlli già statuiti dalla testè citata normativa ed integrati dalle norme successive del presente decreto sono:

A) le regioni ovvero gli enti pubblici da esse designati per:

— il rispetto dei prezzi minimi da pagare ai produttori agricoli previsti dai combinati disposti del punto 2, primo trattino, art. 9 del regolamento (CEE) numero 2194/81 del Consiglio soprarichiamato e dell'art. 1, punto 1, dell'art. 2, punto 1, del regolamento (CEE) n. 2194/82 della commissione del 6 agosto 1982 combinato alla comunicazione pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della C.E.E. n. C/209 del 5 agosto 1983 ed al telex n. 77241/E1, che non si richiameranno in prosieguo per brevità;

— il controllo dei periodi di durata dell'ammasso ai fini del relativo aiuto previsto dall'art. 3, comma unico, del regolamento (CEE) n. 2194/82 della commissione del 6 agosto 1982;

— le uve secche di Corinto e le sultanine, che un determinato quantitativo non sia stato trasformato in uve secche destinate alla vendita, conformemente all'articolo 9, par. 1 del regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio, e successive modifiche;

— la conformità dei prodotti consegnati ai trasformatori ed agli organismi ammassatori alle norme di qualità ad essi applicabili e riportate nell'allegato 1 al regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione del 20 agosto 1981, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 291/83 della commissione del 3 febbraio 1983;

— il rispetto, per le uve di Corinto, da parte del produttore, degli impegni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio, e successive modifiche;

— accertare i quantitativi acquistati dagli organismi ammassatori ed il loro collocamento;

— accertare le trasformazioni dei quantitativi di materie prime consegnate in virtù dei contratti A e C di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione del 20 agosto 1981, e successive modifiche;

— accertare la conformità dei prodotti ricavati dalla trasformazione dei quantitativi, di cui al precedente trattino, alle norme di qualità ad essi applicabili e riportate nell'allegato secondo del regolamento (CEE) numero 2425/81 della commissione del 20 agosto 1981, e successive modifiche;

— accertare le quantità eventualmente vendute dagli organismi ammassatori e trasformate dalle industrie acquirenti ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio del 27 luglio 1981, e successive modifiche;

— accertare la conformità dei prodotti ricavati dalla trasformazione dei quantitativi, di cui alle disposizioni testè citate, alle norme di qualità ad essi applicabili e disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione del 20 agosto 1981, e successive modifiche;

— i controlli di cui al punto 4, art. 6 del regolamento (CEE) n. 2194/81 e quelli emergenti dalle procedure poste al titolo primo, titolo secondo e titolo terzo, art. 14, del regolamento (CEE) n. 3263/81 della commissione del 16 novembre 1981. In proposito le regioni determineranno, a carico degli enti ammassatori incombenze nonché procedure particolari di verifiche ed accertamenti delle operazioni di vendita di specie, purché concettualmente rientranti in quelle stabilite dalla regolamentazione comunitaria citata;

— la verifica, per sondaggio, presso lo stabilimento di trasformazione, del peso e della qualità dei prodotti consegnati in virtù dei contratti di trasformazione nonché dei prodotti ricavati da questa ultima;

— la verifica della contabilità di magazzino di ogni impresa di trasformazione;

— la verifica, per sondaggio, presso gli organismi ammassatori, del peso e della qualità dei prodotti acquistati e venduti rispettivamente in virtù dei contratti B e C di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione del 20 agosto 1981, e successive modifiche;

— la verifica della contabilità di magazzino di ogni organismo ammassatore;

— la verifica delle quantità trasformate invendute o giacenti nei magazzini di conservazione, relative ad ogni singolo prodotto, nonché i controlli delle quantità trasformate che, seppure vendute, non siano ancora state consegnate ai destinatari;

— la verifica di produttore agricolo definito ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, nonché per eventuali sopralluoghi alle effettive superfici dallo stesso investite a coltura di uve e fichi per la produzione di uve secche e fichi secchi.

Le regioni, ai fini degli accertamenti di cui all'ottavo trattino sub *A*), potranno avvalersi della collaborazione degli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio, nonché dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e di ogni altro organismo ed ente a ciò chiamato per legge;

B) gli ispettorati provinciali del lavoro, competenti per territorio, per il rispetto, da parte delle aziende di trasformazione, delle norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, di quelle economiche del contratto nazionale collettivo di lavoro che regola i rapporti di specie nel settore, nonché delle norme concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali;

C) le associazioni nazionali di categoria reppresentanti le industrie di trasformazione (Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari vegetali - ANICAV, Associazione italiana industriali prodotti alimentari - AIIPA, Associazione italiana trasformatori prodotti agricoli - ASSITRAPA), per il controllo della rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata.

CAPO II

Art. 2.

Contratti di trasformazione

I contratti di trasformazione devono essere conclusi nei tempi e con le modalità prescritte dagli articoli 2, 3, 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio del 27 luglio 1981, e successive modifiche, nonché dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione del 20 agosto 1981, e successive modifiche.

Art. 3.

Qualifica di produttore agricolo

Agli effetti del presente decreto si intende produttore agricolo ogni persona fisica o giuridica che produce, nella propria azienda, le materie prime destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione dei prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio del 27 luglio 1981, così come definito dal regolamento (CEE) n. 1808/78 della commissione del 28 luglio 1978.

CAPO III

Art. 4.

Disposizioni per i trasformatori

Al fine di consentire alle regioni i controlli stabiliti dalla normativa comunitaria, richiamati ai capoversi sub *A*), del precedente art. 1, sia sul rispetto del prezzo minimo, sia sulla trasformazione dei prodotti oggetto di contratto, sia infine sulla conformità alle norme di qualità della produzione conseguita, i trasformatori dovranno trasmettere alle regioni competenti per territorio:

— un esemplare di ogni contratto di trasformazione A e C intervenuto tra il trasformatore ed il produttore agricolo ovvero tra il trasformatore e l'ente ammassatore, prima della data di esecuzione;

— copia delle bollette di consegna con esposizione analitica, in peso, in destinazione ed in qualità del prodotto ad essi consegnato;

— l'elenco dei pagamenti effettuati sia in fase di acconto, sia in fase di conguaglio, specificando i destinatari dei pagamenti stessi, gli importi, le quantità e la qualità del prodotto acquistato.

Il trasformatore dovrà altresì curare che, da parte dell'istituto bancario presso il quale trattiene o intende trattenere rapporti finanziari, o da parte dell'ufficio

postale, nell'ipotesi ricorra il pagamento alternativo contemplato nel successivo comma, sia trasmesso un pari elenco alle regioni.

A tale scopo è fatto obbligo ai trasformatori di effettuare i pagamenti di prodotto ricevuto in esecuzione dei contratti di trasformazione A e C direttamente al produttore, ovvero all'ente ammassatore, mediante assegno vaglia o assegno postale intrasferibile, ovvero assegno circolare intrasferibile, da pagarsi presso gli sportelli del comune di residenza del produttore destinatario.

In ogni caso, per quanto riguarda il produttore agricolo, è escluso qualsiasi pagamento a persona, sia pure munita di procura speciale, che non abbia la qualità di coniuge ovvero di ascendente o discendente in linea retta, qualità, peraltro, che deve risultare esclusivamente da apposita certificazione anagrafica.

E' fatto comunque divieto alle banche di pagare i titoli di credito in questione a persone diverse da quelle specificate al precendente comma.

Art. 5.

Disposizioni per i trasformatori

Un esemplare di ogni contratto di trasformazione A e C ed, eventualmente delle clausole addizionali a tale atto, deve essere altresì trasmesso ovvero consegnato, a cura del trasformatore, alla propria associazione nazionale di categoria di cui al punto *C*) dell'art. 1 ed allo stesso produttore ovvero ente ammassatore in quanto parte contraente.

A tali associazioni dovranno ugualmente essere trasmesse le risultanze delle registrazioni di cui al successivo art. 9 nonché quelle dei libri paga.

La mancata consegna della copia della bolletta di cui al successivo art. 9, e dell'esemplare del contratto di trasformazione, agli enti e persone indicate nel presente articolo e nel precedente art. 4, da chiunque rilevata e denunciata, determinerà la sospensione dell'aiuto comunitario.

Nel caso che il trasformatore, sia esso persona fisica o persona giuridica, non aderisca a nessuno degli organismi nazionali di categoria, lo stesso avrà cura di inoltrare la documentazione citata a quello da lui scelto, possibilmente il più rappresentativo rispetto al proprio territorio.

CAPO IV

Art. 6.

Compiti delle regioni

Le regioni, espletati i controlli e le verifiche di cui al precedente art. 1, trasmetteranno al trasformatore ovvero all'ente ammassatore, nel caso di regolare svolgimento delle operazioni, una certificazione da cui risultino, in particolare, i quantitativi di materie prime entrate in azienda di trasformazione o nei magazzini di ammasso a titolo dei contratti B, le singole quantità dei prodotti finiti ottenuti dalla trasformazione del prodotto consegnato a titolo dei contratti A e C, la conformità dei prodotti alle norme di qualità richiamate al quarto e ottavo trattino sub A) del precedente art. 1 nonché ogni altra certificazione di avvenuto controllo necessaria secondo i casi al trasformatore e all'ente ammassatore per il completamento della domanda di aiuto.

Art. 7.

Compiti delle associazioni di categoria delle industrie di trasformazione

Le associazioni nazionali di categoria delle industrie di trasformazione: Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari vegetali - ANICAV, Associazione italiana industriali prodotti alimentari - AIIPA, Associazione italiana trasformatori prodotti agricoli - ASSITRAPA, accertato per ciascuna azienda la rispondenza tra entità della produzione conseguita, in rapporto alla qualità ed alla potenzialità degli impianti, rilasceranno certificato di congruità al trasformatore interessato.

Art. 8.

Compiti dell'ispettorato provinciale del lavoro

Gli ispettorati provinciali del lavoro rilasceranno al trasformatore convalidata copia di dichiarazione del trasformatore stesso che attesti di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, le norme economiche del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle conserve vegetali, nonché quelle relative al pagamento degli oneri sociali e previdenziali.

Le organizzazioni sindacali che hanno stipulato i contratti collettivi di categoria potranno tempestivamente trasmettere, agli ispettorati provinciali del lavoro, eventuali elementi in loro possesso comprovanti il mancato rispetto di quanto sopra.

Il pagamento delle paghe e stipendi al personale dipendente di ciascuna azienda di trasformazione dovrà essere fatto mediante vaglia o assegni postali intrasferibili, ovvero assegni circolari intrasferibili, pagabili secondo la procedura stabilita, per il pagamento del prodotto, al precedente art. 4.

Infine, per i controlli di cui al precedente art. 1, punto *B*), gli istituti finanziari ovvero gli uffici postali interessati ai pagamenti di cui al precedente comma, dovranno trasmettere all'ispettorato provinciale del lavoro lo elenco dei pagamenti dei salari effettuati.

CAPO V

Art. 9.

Disposizioni particolari per le industrie di trasformazione

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione del 20 agosto 1981, art. 5, punto 2, le imprese di trasformazione di uve secche e fichi secchi devono istituire una contabilità di magazzino registrante:

a) i lotti di materie prime acquistati ed entrati nello stabilimento ogni giorno, distinguendo quelli che formano oggetto dei contratti A e C o di clausole addizionali, nonché i numeri e data delle bollette di ricevimento rilasciate per questi lotti;

b) il peso di ogni lotto entrato nello stabilimento; per i lotti che formano oggetto dei contratti A e C, il nome e l'indirizzo del contraente;

c) i quantitativi di prodotti finiti, suddivisi secondo la quantità, ricavati ogni giorno dalla trasformazione delle materie prime, distinguendo quelli ottenuti dalle materie prime consegnate in virtù dei contratti A e C;

d) numero e data della fattura.

E' fatto obbligo al titolare dell'industria o a persona dallo stesso delegata, di accertare che il peso sia stato controllato dalla controparte.

La stessa dovrà, altresì, essere verbalmente avvertita dalle responsabilità anche penali che ne deriverebbero in caso di sussistenza di difformità tra il peso effettivo e quello indicato nella bolletta.

Copia di quest'ultima, contestualmente alla pesata, dovrà essere rilasciata alla controparte interessata.

Art. 10.

Bollette di consegna

Le bollette di consegna di cui al precedente articolo, dovranno contenere le indicazioni di peso netto e di peso lordo distinto per varietà e qualità di prodotto, del rispettivo prezzo unitario per chilogrammo e di quello totale.

Art. 11.

Comunicazioni inderogabili a carico delle industrie di trasformazione

Ogni industria di trasformazione dovrà comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V:

a) al più tardi il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di materie prime:

— che ha formato oggetto di contratti A ed eventuali clausole addizionali, e di contratti C;

— consegnato in virtù di tali contratti e clausole addizionali nel corso della campagna;

b) al più tardi il 10 giugno di ogni anno:

— il quantitativo di prodotti finiti ricavati dalla trasformazione delle materie prime di cui alla lettera *a*) nel corso della stessa campagna;

— le scorte dei prodotti finiti esistenti al 1° giugno dello stesso anno.

CAPO VI

Art. 12.

Procedure

Il trasformatore può rappresentare per ogni campagna due domande di aiuto, la prima per i prodotti ottenuti sino al 31 dicembre, e la seconda per quelli ottenuti o acquistati nel corso del restante periodo della campagna.

Entro sessanta giorni dalla fine dei periodi suindicati, il trasformatore presenta la domanda di aiuto alla produzione, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

Qualora, a norma dell'art. 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2194/81, l'ammasso sia autorizzato fino alla campagna successiva ed i prodotti immagazzinati siano venduti per essere trasformati, può essere presentata una domanda di aiuto supplementare per i suddetti prodotti. Il termine per la presentazione della domanda è di sessanta giorni dall'ultimo giorno fissato per la vendita ad un prezzo stabilito anticipatamente da parte degli organismi ammassatori.

Art. 13.

Domanda

La domanda di aiuto alla produzione deve recare:

a) il nome e l'indirizzo del richiedente;

b) i quantitativi, ripartiti per contratti A e C o eventuali clausole addizionali, di materie prime conformi alle norme di qualità che sono stati consegnati in virtù di tali contratti e clausole;

c) le fatture debitamente quietanzate, secondo il caso:

— dal produttore, per le materie prime di cui alla lettera *b*) attestante che quest'ultimo ha ricavato un prezzo pari almeno al prezzo minimo previsto dal regolamento (CEE) n. 2194/82 della commissione del 6 agosto 1982;

— dall'organismo ammassatore, con l'indicazione del prezzo effettivo pagato dal trasformatore;

d) i quantitativi e le qualità di prodotti finiti ricavati dalla trasformazione delle materie prime di cui alla lettera *b*) durante il periodo in questione;

e) attestati rilasciati dalle regioni competenti per territorio a garanzia:

— dell'avvenuto pagamento del prezzo minimo;

— degli avvenuti controlli di cui ai relativi trattini sub *A*) dell'art. 1 del presente decreto;

— della regolarità della contabilità di magazzino;

— della natura giuridica di produttore agricolo;

f) dichiarazione del trasformatore di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro nonché quelle afferenti la parte economica del contratto nazionale collettivo di lavoro che regola i rapporti tra prestatore e trasformatore, convalidate dal locale ispettorato del lavoro, nonché, infine, quelle concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali;

g) attestato delle associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione sulla congruità del rapporto fra ore lavorative prestate dalla mano d'opera e quantità di prodotto finito.

Art. 14.

Ipotesi di rapporti contrattuali da trasformatore e produttori associati

Ove dovessero insorgere rapporti contrattuali sia di trasformazione che di ammasso con produttori associati, soccorreranno le norme relative di cui al regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione del 20 agosto 1981, e successive modificazioni, nonché quelle del decreto ministeriale 11 agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 16 agosto 1983, in quanto applicabili.

Lo stesso dicasi in ipotesi di trasformazione di prodotto da parte di cooperative verticalizzate.

CAPO VII

Art. 15.

Enti ammassatori

Esplicano le funzioni ed il ruolo di enti ammassatori gli organismi agricoli a natura giuridica cooperativa di qualsiasi grado, nonché le persone fisiche o giuridiche che, attesa la loro disponibilità:

— di magazzini frigoriferi per la conservazione refrigerata del prodotto ovvero di impianti di magazzino per una idonea conservazione del prodotto e di una capacità minima;

— di una struttura finanziaria adeguata alle esigenze di un sollecito pagamento del prodotto agricolo;

— di spazi ed attrezzature idonei per la cernita e la preparazione richiesta nella fase di pre-stoccaggio;

— di strutture contabili-amministrative, tra l'altro, in particolare per l'attuazione delle disposizioni dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione del 20 agosto 1981, e successive modifiche, nonché del successivo art. 19 del presente decreto;

— di impegno a praticare prezzi conformi, secondo il caso, alle disposizioni degli articoli 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio, e successive modifiche, per i prodotti acquistati o venduti rispettivamente in virtù dei contratti B e C,

siano stati riconosciuti con atto formale dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sotto pena di decadenza dal ruolo e dalle funzioni nell'ipotesi di un mancato soddisfacimento dei requisiti in causa.

Art. 16.

Disposizioni per gli enti ammassatori

Al fine di consentire alle regioni i controlli stabiliti dalla normativa comunitaria, richiamati ai capoversi sub *A*), del precedente art. 1 sia sul rispetto del prezzo minimo, sia sulle vendite effettuate ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio del 27 luglio 1981, sia infine sulle incombenze a carico degli enti ammassatori, questi ultimi dovranno trasmettere alle regioni competenti per territorio:

— un esemplare di ogni contratto B intervenuto, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio del 27 luglio 1981, e successive modifiche, tra i produttori o la loro associazione o unione, debitamente riconosciuta e gli organismi ammassatori stessi;

— copia delle bollette di consegna con esposizione analitica, in peso, in destinazione ed in qualità del prodotto ad essi consegnato;

— l'elenco dei pagamenti effettuati sia in fase di acconto, sia in fase di conguaglio specificando i destinatari dei pagamenti medesimi, gli importi, le quantità e la qualità del prodotto acquistato;

— comunicazione immediata delle procedure di vendita ai sensi del citato art. 6 del regolamento (CEE) n. 2194/81.

Art. 17.

Prerogative degli enti ammassatori

In applicazione dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio del 27 luglio 1981, concernente vendite mediante gare o vendite a prezzi prefissati in anticipo delle uve secche e/o dei fichi secchi, gli organismi ammassatori, riconosciuti con apposito decreto ministeriale, procedono alla vendita dei prodotti da essi acquistati a norma dell'art. 3 dello stesso regolamento, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3263/81 del 16 novembre 1981 e quelle future comunitarie che in proposito dovessero intervenire.

Ai fini delle precitate vendite, gli atti fideiussori vengono costituiti a favore dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., che ne persegue le inosservanze a termini del regolamento (CEE) n. 3263/81 della commissione del 16 novembre 1981.

Le fabbricazioni di prodotto finito, conseguite da materie prime, oggetto di vendita da parte degli organismi ammassatori mediante gare o a prezzi prefissati in anticipo, qualora effettuate nel rispetto della normativa comunitaria che le regola, non sono escluse dall'aiuto alla trasformazione.

Art. 18.

Deroghe per gli enti ammassatori

Gli enti ammassatori, tenuto conto della eccessiva polverizzazione delle consegne dei prodotti in causa, da parte dei singoli produttori, possono derogare dagli obblighi delle forme di pagamento poste al terzultimo, penultimo ed ultimo comma dell'art. 4 del presente decreto per i prodotti ricevuti in esecuzione dei contratti B, ovvero di ammasso, sempreché diano prove inconfutabili alle regioni di aver rispettato il prezzo minimo voluto, nel quadro delle procedure ed accertamenti che le singole regioni, in rapporto alle diverse realtà, determineranno.

Art. 19.

Contabilità di magazzino a carico degli enti ammassatori

E' fatto obbligo agli organismi ammassatori, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione del 20 agosto 1981, art. 5, punto 3, di istituire una contabilità di magazzino registrante prioritariamente:

a) i lotti di materie prime acquistati ed entrati in magazzino ogni giorno distinguendo quelli che formano oggetto di contratti B, nonché i numeri delle bollette di ricevimento eventualmente rilasciate per questi lotti;

b) il peso e la qualità di ogni lotto entrato in magazzino, nonché, per i lotti che formano oggetto dei contratti succitati, il nome e l'indirizzo del contraente;

c) i quantitativi e le qualità di materie prime acquistate in virtù dei contratti B che sono venduti ogni giorno, distinguendo quelli che formano oggetto dei contratti C di cui all'art. 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2194/81, e successive modifiche.

E' fatto obbligo al titolare dell'ente ammassatore, o a persona dallo stesso delegata, di accertare che il peso sia stato controllato dalla controparte. La stessa dovrà altresì essere verbalmente avvertita delle responsabilità, anche penali, che ne deriverebbero in caso di sussistenza di difformità tra il peso effettivo e quello indicato nella bolletta.

Copia di quest'ultima, contestualmente alle pesature, dovrà essere rilasciata alla controparte interessata.

Art. 20.

Bolletta di consegna

Le bollette di consegna di cui al precedente articolo, dovranno contenere le indicazioni del peso netto e del peso lordo distinto per varietà e qualità del prodotto, del rispettivo prezzo unitario per chilogrammo e di quello totale.

Art. 21.

Comunicazioni inderogabili a carico degli enti ammassatori

Ogni ente ammassatore dovrà comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V:

a) al più tardi entro il 31 gennaio di ogni anno, il quantitativo di materie prime: che ha formato oggetto di contratto B;

b) al più tardi il 1° giugno di ogni anno: le scorte delle materie prime esistenti al 1° giugno dello stesso anno.

Art. 22.

Procedure

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione, e successive modifiche, è data facoltà agli organismi ammassatori di presentare nel corso della campagna due domande di aiuto all'ammasso, la prima per il periodo sino alla fine di febbraio e la seconda per il restante periodo della campagna.

Qualora però venga autorizzato, in applicazione delle disposizioni dell'art. 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2194/81, l'ammasso fino alla campagna successiva, possono essere presentate domande di aiuto supplementare per ciascun periodo di sei mesi e, se del caso, alla fine del periodo di ammasso.

Ogni domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla fine del periodo di ammasso corrispondente.

Art. 23.

Entità dell'aiuto

L'aiuto all'ammasso previsto dall'art. 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2194/81, e successive modifiche. è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto per ciascuna settimana di ammasso, all'importo indicato qui di seguito:

— 0,37 ECU per l'uva secca sultanina della qualità n. 4;
— 0,21 ECU per i fichi secchi della qualità C.

I coefficienti da applicare all'aiuto all'ammasso per i prodotti diversi dai prodotti pilota sono fissati nell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2194/82 della commissione del 6 agosto 1982.

Art. 24.

Domanda

La domanda di aiuto all'ammasso deve recare:

a) il nome e l'indirizzo del richiedente;

b) secondo il caso, la qualità ed i quantitativi acquistati in virtù dei contratti B che sono stati ammassati, nonché la data in cui sono entrati in magazzino o l'indicazione del riporto di scorte;

c) la fattura, debitamente quietanzata dal produttore o dalla sua associazione o unione riconosciuta, delle materie prime acquistate di cui alla lettera *b*);

d) la qualità ed i quantitativi venduti in virtù dei contratti C durante il periodo a cui si riferisce la domanda di aiuto, la data in cui sono usciti dal magazzino ed, eventualmente, i quantitativi in giacenza alla fine del periodo in questione;

e) attestati rilasciati dalla regione competente per territorio a garanzia:

— degli avvenuti controlli di cui ai relativi trattini sub *A*) dell'art. 1 del presente decreto;
— della regolarità della contabilità di magazzino;
— della natura giuridica di produttore agricolo;

f) estremi del decreto ministeriale di riconoscimento del ruolo e della posizione di ente ammassatore con le indicazioni della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è stato pubblicato, ovvero, in mancanza di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del Bollettino del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 25.

Contestualità della domanda di aiuto all'ammasso della compensazione finanziaria

Ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti dell'art. 6 e dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio del 27 luglio 1981 e dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione del 20 agosto 1981 modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 291/83 della commissione del 3 febbraio 1983, ogni domanda di aiuto all'ammasso presentata dall'organismo ammassatore è accompagnata, se del caso, dalla domanda di compensazione finanziaria.

Quest'ultima deve recare:

a) il nome e l'indirizzo del richiedente;

b) i quantitativi e le qualità venduti nel periodo al quale si riferisce la domanda al di sopra del prezzo minimo fissato in conformità dell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2194/81 e, per ogni contratto, l'indicazione del prezzo di vendita;

c) i quantitativi e le qualità venduti nel periodo suddetto al di sotto del prezzo minimo fissato in conformità dell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio, e successive modifiche e, per ogni contratto, l'indicazione del prezzo di vendita;

d) la fattura debitamente quietanzata;

e) le certificazioni contemplate ai punti *c*) ed *f*) del precedente art. 24.

Art. 26.

Ente preposto all'erogazione degli aiuti comunitari

Alla corresponsione degli aiuti alla produzione, nonché degli aiuti e delle compensazioni finanziarie agli enti ammassatori previsti dagli articoli 8 e 10 del regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio del 27 luglio 1981, e successive modifiche, ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

Art. 27.

Entità degli aiuti

Gli aiuti alla produzione, nonché gli aiuti e le compensazioni finanziarie agli enti ammassatori di cui al precedente articolo sono concessi in conformità delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione del 20 agosto 1981, e nelle misure stabilite dal regolamento (CEE) n. 2194/82 della commissione del 6 agosto 1982.

Art. 28.

Sospensione cautelativa

In quanto compatibile con il regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, e successive modifiche e con le norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, disciplinanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, la sospensione cautelativa dell'aiuto comunitario, ovvero delle compensazioni finanziarie da parte dell'A.I.M.A., potrà operare per tutti i contratti (A, B e C) ed i conferimenti, facenti capo ad una stessa industria, sia singola che cooperativa, ovvero ad uno stesso ente ammassatore, nei confronti dei quali dovessero insorgere sospetti — comprovati da denuncie da parte degli organismi preposti ai controlli — di eventuali illeciti.

Art. 29.

Durata dell'efficacia delle norme

Le norme del presente decreto, in quanto compatibili con le disposizioni comunitarie future, si intendono valide fino ad eventuali modifiche ed integrazioni.

Art. 30.

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le norme di cui ai regolamenti (CEE) n. 2194/81 del Consiglio del 27 luglio 1981, n. 2425/81 e n. 2194/82 della commissione, rispettivamente del 20 agosto 1981 e del 6 agosto 1982.

Art. 31.

Informazioni su future decisioni del Consiglio C.E.E.

Per effetto della comunicazione della commissione, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. C/209 del 5 agosto 1983, eventuali decisioni del Consiglio C.E.E. (terzo comma della stessa comunicazione), incidenti sulle misure economiche esposte nel presente decreto, saranno rese note agli interessati per il tramite delle organizzazioni di categoria ed all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., per i provvedimenti di competenza, senza modifiche della decretazione in atto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1983

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

ALLEGATO UNICO

Telescritto della commissione C.E.E. n. 77241/E1 del 2 agosto 1983

Oggetto: REGIME APPLICABILE AI FICHI SECCHI E ALLE UVE SECCHE.

La commissione ha constatato che il Consiglio non ha potuto adottare tempestivamente alcuna decisione relativa al regime di aiuti da applicare nel settore dei fichi secchi e delle uve secche a decorrere, rispettivamente, dal 15 agosto 1983 e dal 1° settembre 1983.

La commissione ha quindi deciso, a titolo cautelativo e per garantire la continuità del funzionamento della politica agricola comune, di prendere il sistema ora in vigore quale base per applicare le misure di gestione strettamente indispensabili, in attesa di decisione del Consiglio.

In vista di quanto sopra, la commissione invita i Governi nazionali, in ottemperanza all'art. 5 del Trattato di Roma, ad applicare le misure di gestione della politica agricola comune che rientrano nella loro competenza, in particolare le misure di intervento e di aiuti.

Ciò comporta che, per la campagna 1983-84 siano applicati, per le uve secche ed i fichi secchi, il medesimo prezzo minimo da versare al produttore, il medesimo aiuto alla produzione, il medesimo aiuto al magazzinaggio, nonché gli stessi coefficienti applicabili al prezzo minimo, all'aiuto al magazzinaggio ed all'aiuto alla produzione, che erano stati fissati per la campagna 1982-83 dal regolamento (CEE) n. 2194/82.

La commissione richiama tuttavia l'attenzione sul fatto che, in seguito alla decisione che il Consiglio eventualmente adotterà in materia, nuove misure di gestione applicabili alla campagna 1983-84 potrebbero essere decise con effetto retroattivo.

Le misure menzionate più sopra rivestono quindi carattere provvisorio e vanno prese con le riserve del caso.

(6384)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 ottobre 1983.

Impegno della somma di L. 860.315.559 a favore della regione Marche ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento (residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1983 ed il bilancio pluriennale 1983-85;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 372, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Marche la somma di lire 308.413.300 quale anticipo del 5% relativamente al 1981;

Vista la dichiarazione n. 623 resa in data 19 settembre 1983, dall'assessore competente della regione Marche, con la quale si chiede la somministrazione dell'importo di L. 860.315.559, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che il predetto importo trova copertura nei fondi relativi al 1981, ancora disponibili a favore della regione Marche;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Marche è assegnata la somma di L. 860.315.559, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1983, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1983

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1983
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 41

(6321)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 novembre 1983.

Coefficienti di aggiornamento, per l'anno 1983, delle rendite iscritte nel catasto dei fabbricati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che dispone la determinazione dei redditi dei fabbricati mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare mediante stima diretta;

Visto l'art. 88 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597, che, nelle more della prima revisione delle tariffe ai sensi del menzionato art. 34, secondo comma, prevede, tra l'altro, l'aggiornamento dei redditi dei fabbricati mediante l'applicazione dei coefficienti stabiliti annualmente con decreto del Ministro delle finanze, su conforme parere della Commissione censuaria centrale;

Visto il parere espresso dalla Commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3622 dell'8 novembre 1983:

Decreta:

I redditi dei fabbricati imputabili al reddito complessivo da assoggettare all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi per l'anno 1983, si determinano moltiplicando le corrispondenti rendite iscritte in catasto per i seguenti coefficienti:

I. — IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

Gruppo A

(Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili)

	Simboli delle categorie	Coefficienti
Abitazioni di tipo signorile	A/1	300
Abitazioni di tipo civile .	A/2	230
Abitazioni di tipo economico	A/3	210
Abitazioni di tipo popolare	A/4	180
Abitazioni di tipo ultra popolare	A/5	170
Abitazioni di tipo rurale .	A/6	180
Abitazioni in villini . .	A/7	270
Abitazioni in ville	A/8	340
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	A/9	150
Uffici e studi privati . . .	A/10	380
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi . . .	A/11	195

Gruppo B

(Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi)

	Simboli delle categorie	Coefficienti
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme	B/1	250
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)	B/2	250
Prigioni e riformatori . .	B/3	250
Uffici pubblici	B/4	250
Scuole e laboratori scientifici	B/5	250
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9	B/6	150
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7	250
Magazzini sotterranei per depositi di derrate . . .	B/8	250

Gruppo C

(Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia)

	Simboli delle categorie	Coefficienti
Negozi e botteghe	C/1	350
Magazzini e locali di deposito	C/2	305
Laboratori per arti e mestieri	C/3	305
Fabbricati e locali per esercizi sportivi	C/4	305
Stabilimenti balneari e di acque curative	C/5	305
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	C/6	305
Tettoie chiuse o aperte . .	C/7	305

II. — IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE

	Simboli delle categorie	Coefficienti
Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni	da D/1 a D/9	350

III. — IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE

	Simboli delle categorie	Coefficienti
Altre unità immobiliari che, per le singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi	da E/1 a E/9	210

Roma, addì 26 novembre 1983

Il Ministro: VISENTINI

(6409)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinvio delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1983 è stato stabilito che le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si svolgeranno il giorno 15 gennaio 1984, dalle ore 8 alle ore 20 ed il giorno 16, dalle ore 8 alle 14.

(6415)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica nella regione Basilicata

Con il decreto ministeriale emanato nella nota di seguito riportata, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale 18 *novembre* 1983, *n.* 2719

REGIONE BASILICATA

Ad integrazione dei decreti ministeriali n. 700 del 10 giugno 1933 e n. 2232 del 30 settembre 1983, il riconoscimento del carattere di eccezionalità della siccità verificatasi nella regione Basilicata nel periodo autunno 1982-primavera 1983, viene esteso anche al comune di Tramutola.

La regione Basilicata, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981.

(6388)

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 24 ottobre 1983: « Norme di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 986/68 del Consiglio del 15 luglio 1968, n. 1105/68 della commissione del 27 luglio 1968 e n. 2793/77 della commissione del 15 dicembre 1977, relativi alla concessione di aiuti per il latticello e il latte scremato liquido destinato all'alimentazione del bestiame ». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 311 del 12 novembre 1983).

Nel decreto citato in epigrafe i titoli degli allegati 2, 7*b*, 9 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

ALLEGATO 2

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE A BENEFICIARE DELL'AIUTO E DELL'AIUTO SPECIALE DA PARTE DI UNA IMPRESA CHE PRODUCE LATTICELLO E LO CEDE AD AZIENDA MISTA. (Tre copie: due da inviare all'organismo regionale di controllo, una da trasmettere direttamente all'A.I.M.A.).

ALLEGATO 7*b*

FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DELL'ALLEVATORE (ALLEVAMENTO SPECIALIZZATO) DI CUI AL PUNTO 2 DEGLI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE. (Redatta in tre copie, di cui l'originale e una copia da allegare alla domanda di liquidazione e una trattenuta dall'impresa).

ALLEGATO 9

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER OTTENERE LA LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO E DELL'AIUTO SPECIALE DA PARTE DI UNA IMPRESA CHE PRODUCE LATTICELLO E LO CEDE ALL'AZIENDA MISTA. (Redatta in duplice copia da inviare all'A.I.M.A., tramite l'organismo regionale di controllo).

ALLEGATO 14

FAC-SIMILE DELLA RELAZIONE, REDATTA IN DUPLICE COPIA, CHE L'ORGANISMO DI CONTROLLO DEVE INVIARE ALL'A.I.M.A. PER LA LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO E DELL'AIUTO SPECIALE ALLE IMPRESE CHE PRODUCONO LATTICELLO E LO UTILIZZANO DIRETTAMENTE E SIANO EQUIPARATE AD AZIENDE MISTE.

I testi degli allegati 4 e 6 devono leggersi:

ALLEGATO 4

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE A BENEFICIARE DELL'AIUTO E DELL'AIUTO SPECIALE DA PARTE DI UNA IMPRESA CHE PRODUCE ED UTILIZZA DIRETTAMENTE IL LATTICELLO E SIA EQUIPARATA AD UNA AZIENDA MISTA. (Tre copie: due da inviare all'organismo di controllo, una da trasmettere direttamente all'A.I.M.A.).

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . . . e domiciliato a . . . . . . via . . . . . nella sua qualità di titolare / legale rappresentante della ditta . . . . avente sede legale in . . . ., chiede che la ditta . . . . sia ammessa a beneficiare dell'aiuto e dell'aiuto speciale per il quantitativo di latticello che produce ed utilizza nella stessa azienda (1) per l'alimentazione del proprio bestiame.

In merito precisa che l'allevamento, ai fini dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2793/77 può essere classificato quale « azienda mista ». A tale scopo sotto la propria personale responsabilità

A) Dichiara:

1. Il quantitativo di latticello liquido che lo stabilimento prevede di produrre trimestralmente, in relazione alla propria attrezzatura è di q.li . . . .;

2. La fabbricazione di altri prodotti lattiero-caseari ottenibili nel corso di un anno concerne: burro q.li . . ., formaggi q.li . . ., ecc.;

3. Di essere a conoscenza delle conseguenze penali e amministrative cui può andare incontro in caso di inadempienza, in base alla vigente legislazione in materia di falso e frode aggravata ai danni dello Stato;

4. Di adempiere agli impegni derivanti dal decreto ministeriale 18 luglio 1978 relativamente al pagamento della tassa di corresponsabilità sul latte (oppure: di essere esonerato ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1079/77 dal versamento della tassa di corresponsabilità sul latte).

B) Si impegna:

1. A tenere la registrazione giornaliera, in registri approvati dagli organismi regionali di controllo, dei quantitativi di latte e di creme ricevuti, nonché del latticello, del burro, di altri prodotti lattieri e di alimenti per il bestiame prodotti e venduti;

2. A trasmettere all'inizio di ogni mese, all'organismo regionale di controllo, una dichiarazione con la consistenza di tutto il bestiame allevato in azienda. Nonché a comunicare ogni variazione importante della consistenza e tale da poter modificare sostanzialmente l'importo globale del premio (allegato 19);

3. A trasmettere trimestralmente all'organismo regionale di controllo, unitamente alle domande di liquidazione dell'aiuto, una dichiarazione con la quantità di latticello utilizzato per l'alimentazione del proprio bestiame;

4. Ad utilizzare tutto il latticello esclusivamente per il proprio bestiame allevato nella stessa azienda dove è stato prodotto (1);

5. A compilare un bilancio mensile riassuntivo dei dati di cui al precedente punto 1;

6. A dichiarare all'inizio di ogni trimestre civile all'organismo regionale di controllo il numero massimo di giovani vitelli che si prevede di allevare nell'azienda per il trimestre in causa;

7. Ad avanzare per ogni trimestre civile richiesta di liquidazione dell'aiuto speciale, nonché dell'aiuto normale per almeno 180 kg di latticello al mese per ogni vitello indicato nella dichiarazione di cui al punto 6. La richiesta di liquidazione verrà inviata all'A.I.M.A. tramite l'organismo di controllo, entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre;

8. A consentire sin da ora che siano eseguiti presso la sede e gli impianti di lavorazione e l'allevamento, accertamenti e riscontri da parte dei funzionari incaricati, dall'organo di controllo, dall'A.I.M.A. e dagli organi di Stato, per quanto attiene all'oggetto della presente domanda;

9. Ad allegare alle domande di liquidazione dell'aiuto, le ricevute dei versamenti effettuati in ottemperanza al disposto del decreto ministeriale 18 luglio 1978 per la tassa di corresponsabilità sul latte (2).

---

(1) Qualora il bestiame non sia allevato nella stessa azienda dove è prodotto il latticello occorrerà dire: « ...latticello liquido che produce ed utilizza per l'alimentazione del proprio bestiame, allevato nell'azienda . . . . in contrada . . . . . ».

In questo caso occorrerà aggiungere un punto 10 in cui si impegna a denaturare tutto il latticello con 1 gr. di azorubina E122 per ogni 1.000 kg di prodotto.

(2) Per quanto concerne l'impegno del punto 9 qualora si tratti di imprese che effettuano il versamento annualmente, esso va redatto nella seguente forma: « 9. Ad allegare la ricevuta del versamento annuale della tassa di corresponsabilità sul latte, alla domanda di liquidazione dell'aiuto per il secondo trimestre di ogni anno ».

ALLEGATO 6

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE A BENEFICIARE DELL'AIUTO E DELL'AIUTO SPECIALE DA PARTE DI UN ALLEVATORE CHE PRODUCE ED UTILIZZA DIRETTAMENTE IL LATTICELLO E/O IL LATTE SCREMATO, ED ABBIA UN ALLEVAMENTO EQUIPARATO AD UNA AZIENDA MISTA.

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . il . . . . . . domiciliato a . . via . . . . . . nella sua qualità di conduttore dell'azienda . . . . . . sita a . . . . . chiede di beneficiare dell'aiuto e dell'aiuto speciale per i quantitativi di latticello (latte scremato) che produce ed utilizza direttamente in azienda per l'allevamento del proprio bestiame.

In merito precisa che l'allevamento, ai fini dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2793/77 può essere classificato quale « azienda mista ».

Il sottoscritto sotto la propria personale responsabilità

A) Dichiara:

1. Di consegnare la crema prodotta alla latteria . . .;

2. (In alternativa: di vendere il burro direttamente ai consumatori o ai dettaglianti);

3. Di essere a conoscenza delle conseguenze penali e amministrative cui può andare incontro in caso di inadempienza, in base alla vigente legislazione in materia di falso e frode aggravata ai danni dello Stato;

4. Che nell'azienda vengono allevati giovani vitelli.

B) Si impegna:

1. A tenere una contabilità, approvata dagli organismi di controllo dei quantitativi di latte, creme, latte scremato e latticello prodotti;

2. A trasmettere all'inizio di ogni mese all'organismo regionale di controllo, una dichiarazione con la consistenza di tutto il bestiame allevato in azienda. Nonché a comunicare ogni variazione importante della consistenza e tale da poter modificare sostanzialmente l'importo globale del premio (allegato 19);

3. A trasmettere trimestralmente all'organismo regionale di controllo, unitamente alle domande di liquidazione dell'aiuto, una dichiarazione con la quantità di latticello utilizzato per la alimentazione del proprio bestiame;

4. Ad utilizzare tutto il latticello e/o latte scremato prodotto per l'alimentazione del proprio bestiame allevato nella stessa azienda;

5. A compilare un bilancio mensile riassuntivo dei dati di cui al precedente punto 1;

6. A dichiarare all'inizio di ogni trimestre civile all'organismo regionale di controllo il numero massimo di giovani vitelli che si prevede di allevare nell'azienda per il trimestre in causa;

7. Ad avanzare ogni trimestre civile richiesta di liquidazione dell'aiuto e dell'aiuto speciale, da far pervenire all'A.I.M.A., tramite l'organo di controllo, entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre, nonché a chiedere la liquidazione dell'aiuto normale per almeno 180 kg al mese di latticello (latte scremato) per ognuno dei vitelli di cui al preventivo trimestrale;

8. (Nell'ipotesi che si tratti di allevamento che cede la crema ad una latteria):

A trasmettere alla latteria all'inizio di ogni anno civile, e per la prima volta all'inizio del prossimo trimestre, la dichiarazione di cui al precedente punto 4.

(6402)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania

Con decreto ministeriale 19 novembre 1983 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania.

(6418)

MINISTERO DELLE FINANZE

Deliberazioni dei comuni istitutive della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati

Il consiglio comunale di Eboli (Salerno) non ha ratificato la deliberazione del commissario straordinario 9 settembre 1983, n. 666, istitutiva della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati, con l'aliquota del 16%.

Il consiglio comunale di Sciacca (Agrigento) in sede di ratifica della deliberazione della giunta municipale 6 luglio 1983, n. 498, istitutiva della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati, ha ridotto dal 20% all'8% l'aliquota dalla stessa deliberata.

(6416)

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 24 ottobre 1983: « Elenco dei comuni che hanno istituito la sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati relativo all'anno 1983 e rispettive aliquote deliberate ». (Decreto ministeriale pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 292 del 24 ottobre 1983).

Nell'elenco allegato al decreto ministeriale citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 10, numero d'ordine 77, comune di Quindici (Avellino), dove è scritto (aliquota deliberata) « *16* », leggasi « *20* »;

alla pag. 49, numero d'ordine 64, comune di Tavoleto (Pesaro), dove è scritto (aliquota deliberata) « *20* », leggasi « *12* ».

(6417)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE

Concorsi pubblici, per esami e per esami e titoli, a dodici posti di collaboratore tecnico, ventotto posti di addetto tecnico, sedici posti di addetto amministrativo, sei posti di coordinatore superiore amministrativo, due posti di coordinatore superiore tecnico e due posti di coordinatore superiore amministrativo.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi dodici posti di ruolo nella qualifica professionale di collaboratore tecnico in prova (terza qualifica funzionale), di cui:

tre ad indirizzo « elettrotecnico »;

otto ad indirizzo « elettronico »;

uno ad indirizzo « civile »,

approvato dal consiglio di amministrazione dell'Azienda nell'adunanza n. 63 del 12 ottobre 1983, con deliberazione n. 82.

La partecipazione al concorso è limitata, per ciascun aspirante, ad uno solo dei suddetti indirizzi, la cui scelta deve essere esplicitamente precisata nella domanda di partecipazione al concorso.

Titoli di studio richiesti:

per l'indirizzo elettrotecnico: laurea in ingegneria elettrotecnica ed abilitazione all'esercizio della professione;

per l'indirizzo elettronico: laurea in ingegneria elettronica ed abilitazione all'esercizio della professione;

per l'indirizzo civile: laurea in ingegneria civile ed abilitazione all'esercizio della professione.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che debbono essere indirizzate all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (via Salaria, 716 - 00199 Roma), scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data, la sede e l'ora in cui avranno luogo le prove d'esame verranno comunicate ai concorrenti, in tempo utile, a mezzo posta raccomandata.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la sede centrale dell'Azienda - Servizio personale, Via Salaria, 716 - Roma, dalle ore 10 alle ore 13 di ciascun giorno feriale, escluso il sabato.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a complessivi ventotto posti di ruolo nella qualifica professionale di addetto tecnico in prova (quinta qualifica funzionale), di cui:

ventiquattro ad indirizzo « elettronico - elettrotecnico - telecomunicazioni », dei quali otto per la sede centrale (Roma), otto per le sedi della Lombardia e otto per le sedi del Veneto;

quattro ad indirizzo « edile » per la sede centrale (Roma),

approvato dal consiglio di amministrazione dell'Azienda nell'adunanza n. 63 del 12 ottobre 1983, con deliberazione n. 83.

La partecipazione al concorso è limitata, per ciascun aspirante, ad uno solo dei suddetti indirizzi la cui scelta deve essere esplicitamente precisata nella domanda di partecipazione al concorso.

Titoli di studio richiesti:

per l'indirizzo « elettronico - elettrotecnico - telecomunicazioni »:

diploma di perito industriale in una delle seguenti specializzazioni: elettronica industriale, elettrotecnica, telecomunicazioni, energia nucleare ovvero nelle specializzazioni di « meccanico elettricista, ramo elettricista » e « radiotecnico », proprie del precedente ordinamento scolastico, nonché il diploma di maturità professionale di « tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche » rilasciato da istituto professionale a norma dell'art. 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754;

per l'indirizzo « edile »:

diploma di geometra o di perito industriale - specializzazione « edile ».

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che debbono essere indirizzate all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (via Salaria, 716 - 00199 Roma), scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data, la sede e l'ora in cui avranno luogo le prove d'esame verranno comunicate ai concorrenti, in tempo utile, a mezzo posta raccomandata.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la sede centrale dell'Azienda - Servizio personale - Via Salaria, 716 - Roma, dalle ore 10 alle ore 13 di ciascun giorno feriale, escluso il sabato.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a complessivi sedici posti di ruolo nella qualifica professionale di addetto amministrativo in prova (quinta qualifica funzionale), di cui:

dodici ad indirizzo « amministrativo », dei quali otto posti per la sede centrale (Roma) e, rispettivamente, uno per le sedi di Milano, Roma-Ciampino, Padova e Brindisi;

quattro ad indirizzo « commerciale » per la sede centrale (Roma),

approvato dal consiglio di amministrazione dell'Azienda nell'adunanza n. 63 del 12 ottobre 1983, con deliberazione n. 84.

La partecipazione al concorso è limitata, per ciascun aspirante, ad uno solo dei suddetti indirizzi, la cui scelta deve essere esplicitamente precisata nella domanda di partecipazione al concorso.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che debbono essere indirizzate all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (via Salaria, 716 - 00199 Roma), scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data, la sede e l'ora in cui avranno luogo le prove d'esame verranno comunicate ai concorrenti, in tempo utile, a mezzo posta raccomandata.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la sede centrale dell'Azienda - Servizio personale - Via Salaria, 716 - Roma, dalle ore 10 alle ore 13 di ciascun giorno feriale, escluso il sabato.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi sei posti di ruolo nella qualifica professionale di coordinatore superiore amministrativo in prova (prima qualifica funzionale), approvato dal consiglio di amministrazione nell'adunanza n. 67 del 25 ottobre 1983, con delibera n. 88.

tre posti per la « gestione amministrativa e del personale » (programma *A*);

tre posti per la « gestione finanziaria contabile » (programma *B*).

La partecipazione al concorso è limitata, per ciascun aspirante, ad uno solo dei suddetti programmi, la cui scelta deve essere esplicitamente precisata nella domanda di partecipazione al concorso.

Titoli di studio e requisiti professionali richiesti:

1) uno dei seguenti diplomi di laurea, con esclusione di ogni altro tipo:

giurisprudenza;
scienze politiche;
scienze diplomatiche e consolari;
economia e commercio;
scienze economiche-marittime;
scienze statistiche ed attuariali;
scienze statistiche e demografiche;
scienze statistiche ed economiche;
scienze economiche e bancarie;
scienze bancarie ed assicurative;
scienze economiche;
economia politica;
economia aziendale;
sociologia;
scienze economiche e sociali.

2) Esperienza quinquennale maturata nell'esercizio effettivo della libera professione, senza computare il periodo di tirocinio, in una delle professioni cui danno accesso le lauree di cui al precedente punto 1); ovvero maturata in posizione lavorativa presso amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, enti pubblici, anche economici, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea; ovvero posizioni di livello corrispondente in società commerciali, incluse quelle a partecipazione pubblica, con riferimento ai contratti collettivi nazionali di categoria.

Possono partecipare al concorso coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande abbiano età non superiore agli anni quarantacinque, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, devono contenere l'indicazione di tutti i requisiti previsti dal bando di concorso, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che debbono essere indirizzate all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (via Salaria, 716 - 00199 Roma), scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data, la sede e l'ora in cui avranno luogo le prove d'esame verranno comunicate ai concorrenti, in tempo utile, a mezzo posta raccomandata.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la sede centrale dell'Azienda - Servizio personale - Via Salaria, 716 - Roma, dalle ore 10 alle ore 13 di ciascun giorno feriale, escluso il sabato.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi due posti di ruolo nella qualifica professionale di coordinatore superiore tecnico in prova (prima qualifica funzionale), approvato dal consiglio di amministrazione nell'adunanza n. 67 del 25 ottobre 1983, con delibera n. 89.

Titoli di studio e requisiti professionali richiesti:

1) uno dei seguenti diplomi di laurea, con esclusione di ogni altro tipo:

matematica;
scienze dell'informazione;
scienze statistiche ed attuariali;
economia e commercio;
fisica;
ingegneria.

2) Esperienza quinquennale maturata in ambiente EDP, di cui almeno tre anni maturati in posizione lavorativa presso amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, enti pubblici, anche economici, in posizioni funzionariali per l'accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea ovvero posizioni di livello corrispondente in società commerciali, incluse quelle a partecipazione pubblica, con riferimento ai contratti collettivi nazionali di categoria.

Possono partecipare al concorso coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso abbiano età non superiore agli anni quarantacinque, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, devono contenere l'indicazione di tutti i requisiti previsti dal bando di concorso, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che debbono essere indirizzate all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (via Salaria, 716 - 00199 Roma), scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data, la sede e l'ora in cui avranno luogo le prove d'esame verranno comunicate ai concorrenti, in tempo utile, a mezzo posta raccomandata.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la sede centrale dell'Azienda - Servizio personale - Via Salaria, 716 - Roma, dalle ore 10 alle ore 13 di ciascun giorno feriale, escluso il sabato.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi due posti di ruolo nella qualifica professionale di coordinatore superiore amministrativo in prova (prima qualifica funzionale), approvato dal consiglio di amministrazione nell'adunanza n. 67 del 25 ottobre 1983, con delibera n. 90.

Titoli di studio e requisiti professionali richiesti:

1) diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche o tecniche oppure diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualificazione in attività professionali del settore aeronautico;

2) iscrizione all'albo professionale dei giornalisti e pubblicisti, con esperienza di almeno cinque anni in organi di informazione di grande diffusione ovvero in organi di stampa specializzata nel settore o in uffici stampa e pubbliche relazioni di aziende di importanza nazionale, con incarichi specifici di responsabilità in redazione economica e gestione delle relazioni esterne.

Possono partecipare al concorso coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso abbiano età non superiore agli anni quarantacinque, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, devono contenere l'indicazione di tutti i requisiti previsti dal bando di concorso, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che debbono essere indirizzate all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (via Salaria, 716 - 00199 Roma), scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data, la sede e l'ora in cui avranno luogo le prove d'esame verranno comunicate ai concorrenti, in tempo utile, a mezzo posta raccomandata.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la sede centrale dell'Azienda - Servizio personale - Via Salaria, 716 - Roma, dalle ore 10 alle ore 13 di ciascun giorno feriale, escluso il sabato.

(6397)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle Università italiane.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente la delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed in particolare gli articoli 75 e 76 recanti norme per l'attribuzione delle borse di studio per la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione istituite presso le Università italiane nonché per lo svolgimento del relativo concorso;

Visto l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, il quale disciplina l'attribuzione delle borse di studio agli iscritti alle scuole di specializzazione con le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 75 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382;

Visto il decreto interministeriale in data 25 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1983, registro n. 8 Istruzione, foglio n. 167, concernente l'istituzione e la determinazione dei relativi importi di duemilacento borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, millecentoquindici per la frequenza delle scuole di specializzazione all'interno nonché milleduecentottantotto per attività di perfezionamento o di specializzazione all'estero ripartite per settori di discipline;

Visto il decreto interministeriale in data 14 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1983, registro n. 42 Istruzione, foglio n. 374, con il quale sono state ripartite tra le Università italiane millecentoquindici borse di studio di L. 6.800.000 annui lordi ciascuna, per la frequenza delle scuole di specializzazione in esse funzionanti, destinate agli iscritti al primo anno di corso;

Viste le proposte formulate dai consigli di amministrazione delle Università, su conforme parere del senato accademico, circa la ripartizione delle borse assegnate a ciascuna Università tra le singole scuole di specializzazione in essa funzionanti;

Considerato che per l'Università di Roma si è proceduto d'ufficio alla ripartizione fra le scuole di specializzazione ivi funzionanti di sedici borse di studio già assegnate dal consiglio di amministrazione, su conforme parere del senato accademico, ai corsi di specializzazione anziché alle scuole, come previsto dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale sulla ripartizione delle scuole di specializzazione per settori disciplinari ai fini della costituzione delle commissioni giudicatrici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio di **L. 6.800.000 ciascuna per la frequenza delle scuole di specializzazione delle Università italiane riservate agli studenti iscritti al primo anno di corso nell'anno accademico 1982-83.**

Art. 2.

Le borse sono così ripartite per Università e Scuole:

ANCONA
(Borse n. 16)

	Numero delle borse
Anatomia patologica	1
Cardiologia	1
Chirurgia generale	1
Chirurgia toracica	1
Ematologia generale (clinica e laboratorio)	1
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva	1
Ginecologia ed ostetricia	1
Igiene e medicina preventiva	1
Medicina del lavoro	1
Medicina interna	1
Neurologia	1
Oftalmologia	1
Oncologia	1
Ortopedia	1
Pediatria	1
Psichiatria	1

BARI
(Borse n. 46)

	Numero delle borse
Farmacia ospedaliera	2
Chirurgia generale	2
Medicina interna	2
Ortopedia	2
Cardioangiochirurgia	2
Chirurgia plastica	2
Neurochirurgia	1
Oftalmologia	1
Ostetricia e ginecologia	1
Pediatria	1
Neurologia	1
Malattie dell'apparato digerente	1
Pediatria preventiva e puericultura	1
Igiene e medicina preventiva	1
Anatomia patologica	1
Cardiologia	1
Nefrologia	1
Patologia della riproduzione umana	1
Patologia generale	1
Psichiatria	1
Reumatologia	1
Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso	1
Biologia clinica	1
Dermatologia e venereologia	1
Odontostomatologia	1
Medicina legale e delle assicurazioni	1
Otorinolaringoiatria	1
Urologia	1
Oncologia	1
Anestesiologia e rianimazione	1
Ematologia generale (clinica e laboratorio)	1
Endocrinologia	1
Malattie infettive	1
Medicina nucleare	1
Gerontologia e geriatria	1
Allergologia	1
Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica	1
Criminologia clinica	1
Fisioterapia	1
Fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria	1

BOLOGNA
(Borse n. 50)

	Numero delle borse
Chimica analitica	1
Fitopatologia	3
Anatomia patologica	2
Anestesia e rianimazione	3
Cardioangiochirurgia	2
Chirurgia generale	3
Chirurgia generale (II Scuola)	3
Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso	1
Chirurgia pediatrica	1
Chirurgia toracica	2
Chirurgia vascolare	2
Dermatologia e venereologia	1
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva	1
Ginecologia ed ostetricia (I Scuola)	2
Ginecologia ed ostetricia (II Scuola)	2
Malattie infettive	1
Medicina interna	2
Medicina interna (II Scuola)	2
Nefrologia	1
Neurologia	1
Oncologia	1
Ortopedia	2
Otorinolaringoiatria	1
Pediatria	2

	Numero delle borse
Psicologia	1
Radiologia	2
Tecnologie biomediche	1
Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio	1
Urologia	1
Cardiologia	1
Cardiologia (II Scuola)	1

CAGLIARI
(Borse n. 23)

Gastroenterologia ed endoscopia digestiva	1
Medicina interna	1
Ematologia	1
Anatomia patologica	1
Anestesia e rianimazione	1
Otorinolaringoiatria	1
Neurologia	1
Pediatria I	1
Urologia	1
Chirurgia generale	2
Ortopedia	1
Pediatria II	1
Ortognatodonzia	1
Pediatria preventiva e puericultura	1
Igiene e medicina preventiva	1
Chirurgia pediatrica	1
Odontostomatologia	1
Cardiologia	1
Ostetricia e ginecologia	1
Oftalmologia	1
Medicina del lavoro	1
Chirurgia toracica	1

CAMERINO
(Borse n. 2)

Analisi chimico-cliniche e microbiologia	2

CATANIA
(Borse n. 50)

Anestesia e rianimazione	1
Angiologia medica	1
Audiologia	1
Biologia clinica	1
Cardioangiochirurgia	1
Cardiologia	1
Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva	2
Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso	1
Chirurgia generale	1
Chirurgia pediatrica	1
Chirurgia plastica	1
Chirurgia toracica	1
Chirurgia vascolare	1
Dermatologia e venereologia	1
Diabetologia e malattie del ricambio	1
Ematologia generale (clinica e laboratorio)	1
Endocrinochirurgia	1
Endocrinologia	1
Farmacologia	1
Fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria	1
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva	1
Genetica medica	1
Geriatria e gerontologia	1
Ginecologia ed ostetricia	2
Igiene e medicina preventiva	1
Malattie infettive	1
Medicina interna	2
Medicina legale e delle assicurazioni	1
Microbiologia	1
Nefrologia	1
Neurochirurgia	1
Neurologia	1
Odontostomatologia	2
Oftalmologia	1
Ortopedia	1
Otorinolaringoiatria	1
Patologia della riproduzione umana	1

	Numero delle borse
Patologia generale	1
Pediatria	1
Psichiatria	1
Radiologia	1
Reumatologia	1
Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio	1
Tossicologia medica	1
Urologia	1
Fisica	1

CHIETI
(Borse n. 24)

Anestesiologia e rianimazione	1
Chirurgia generale	3
Ematologia generale	1
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva	2
Geriatria e gerontologia	2
Igiene e medicina preventiva	1
Medicina interna	2
Medicina del nuoto e delle attività subacquee	1
Medicina dello sport	1
Nefrologia	2
Ortopedia	1
Ostetricia e ginecologia	1
Clinica pediatrica	1
Radiologia	1
Reumatologia	1
Diritto sindacale e del lavoro	3

FERRARA
(Borse n. 23)

Anatomia patologica	1
Anestesia e rianimazione	1
Cardiologia	1
Chirurgia generale	1
Diabetologia e malattie del ricambio	1
Ematologia generale (clinica e laboratorio)	1
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva	1
Ginecologia ed ostetricia	1
Igiene e medicina preventiva	2
Immunoematologia	2
Medicina legale e delle assicurazioni	1
Nefrologia	1
Oftalmologia	1
Oncologia	1
Otorinolaringoiatria	1
Radiologia	1
Diritto ed economia della banca	2
Scienza e tecnologia cosmetiche	2
Scienza e tecnica dei fenomeni di corrosione	1

FIRENZE
(Borse n. 42)

Anestesia e rianimazione	1
Clinica pediatrica	1
Radioterapia oncologica e radiodiagnostica	1
Igiene e medicina preventiva	1
Gerontologia e geriatria	1
Allergologia e immunologia clinica	1
Ginecologia e ostetricia	1
Oculistica	1
Clinica dermosifilopatica	1
Medicina legale e delle assicurazioni	1
Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale	1
Odontoiatria e protesi dentaria	1
Cardiologia	1
Endocrinologia	1
Chirurgia	1
Ortopedia e traumatologia	1
Neurologia	1
Psichiatria	1
Neuropsichiatria infantile	1
Tossicologia medica	1
Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio	1
Medicina del lavoro	1
Urologia	1
Ematologia generale	1

	Numero delle borse
Malattie dell'apparato digerente	1
Terapia fisica e riabilitazione	1
Medicina nucleare	1
Nefrologia medica	1
Malattie infettive	1
Medicina interna	1
Neurofisiopatologia	1
Farmacologia	1
Chirurgia dell'apparato digerente	1
Audiologia	1
Puericultura	1
Chirurgia vascolare	1
Chirurgia della mano	1
Ottica	2
Agricoltura tropicale e subtropicale	3

GENOVA

(Borse n. 50)

Anatomia patologica	1
Anestesia e rianimazione	1
Cardioangiochirurgia	1
Cardiologia	1
Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva	1
Chirurgia generale (I Scuola)	1
Chirurgia generale (II Scuola)	1
Chirurgia oculare	1
Chirurgia vascolare	1
Criminologia clinica	1
Dermatologia e venereologia	1
Diabetologia e malattie del ricambio	1
Ematologia generale (clinica e laboratorio)	1
Endocrinologia	1
Fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria	1
Fisioterapia	1
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva	1
Geriatria e gerontologia	1
Ginecologia ed ostetricia	1
Igiene	1
Igiene e medicina preventiva	1
Leprologia e dermatologia tropicale	1
Malattie infettive	1
Medicina del lavoro	1
Medicina dello sport	1
Medicina interna	2
Medicina legale e delle assicurazioni	1
Medicina nucleare	1
Microbiologia	1
Nefrologia	1
Neurochirurgia	1
Neurofisiopatologia	1
Neurologia	1
Neuropsichiatria infantile	1
Odontostomatologia	1
Oftalmologia	1
Oncologia	1
Ortopedia	1
Otorinolaringoiatria	1
Patologia della riproduzione umana	1
Patologia generale	1
Pediatria (I Scuola)	1
Pediatria (II Scuola)	1
Psichiatria	1
Psicologia	1
Radiologia	1
Reumatologia	1
Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio	1
Urologia	1

LECCE

(Borse n. 1)

Archeologia classica e medioevale	1

MACERATA

(Borse n. 2)

Medicina legale e delle assicurazioni	1
Sicurezza, assistenza e previdenza sociale	1

MESSINA

(Borse n. 48)

	Numero delle borse
Chimica e tecnologia della catalisi	1
Microbiologia applicata	1
Biochimica marina	1
Farmacognosia	1
Allergologia	1
Anatomia patologica	1
Anestesia e rianimazione	1
Biologia clinica	1
Biochimica e chimica clinica	1
Cardiologia	1
Chimica applicata all'igiene	1
Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva	1
Chirurgia generale	1
Chirurgia generale II	1
Chirurgia oncologica	1
Chirurgia pediatrica	1
Chirurgia toracica	1
Dermatologia e venereologia	1
Diabetologia e malattie del ricambio	1
Ematologia generale	1
Fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria	1
Ginecologia ed ostetricia	1
Igiene e medicina preventiva (Orientamento sanità pubblica)	1
Igiene e medicina preventiva (Orientamento igiene del lavoro)	1
Igiene e medicina preventiva (Orientamento igiene e tecnica ospedaliera)	1
Igiene e medicina preventiva (Orientamento igiene e medicina scolastica)	1
Igiene e medicina preventiva (Orientamento laboratorio)	1
Malattie dell'apparato digerente	1
Malattie infettive	1
Malattie del fegato e del ricambio	1
Medicina del lavoro	1
Medicina interna	1
Microbiologia	1
Nefrologia	1
Nefrologia II	1
Neurochirurgia	1
Neurofisiopatologia	1
Neurologia	1
Neuropsichiatria infantile	1
Oftalmologia	1
Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale	1
Parassitologia medica	1
Pediatria	1
Psichiatria	1
Oncologia	1
Radiologia	1
Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio	1
Virologia	1

MILANO

(Borse n. 89)

Allergologia e immunologia clinica	1
Anatomia patologica	1
Anatomia e istologia patologica e tecniche di laboratorio	1
Anestesia e rianimazione	2
Anestesiologia e rianimazione	2
Biochimica e chimica clinica	2
Cardiologia	2
Chemioterapia	1
Chirurgia	3
Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva I	2
Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva II	1
Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso	1
Chirurgia vascolare	1
Dermatologia e venereologia	1
Diabetologia e malattie del ricambio	1
Ematologia clinica e di laboratorio	1
Farmacologia	1
Fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria	1

	Numero delle borse
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva I	1
Idrologia, climatologia e talassoterapia	1
Chirurgia pediatrica	1
Chirurgia plastica	1
Neurochirurgia	1
Statistica medica	1
Malattie del fegato e del ricambio	1
Pediatria preventiva e puericultura	1
Igiene e medicina preventiva	2
Malattie infettive	1
Medicina del lavoro	2
Medicina dello sport	1
Medicina interna I	1
Medicina interna II	1
Medicina legale e delle assicurazioni	1
Medicina nucleare	1
Microchirurgia e chirurgia sperimentale	1
Nefrologia medica	1
Neurologia	1
Neuropsichiatria infantile	1
Odontostomatologia	2
Oftalmologia I	1
Oncologia	1
Ortognatodonzia	1
Ortopedia I	2
Ortopedia II	1
Ostetricia e ginecologia	3
Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale	1
Otorinolaringoiatria II	1
Patologia della riproduzione umana	1
Pediatria I	2
Pediatria II	1
Psichiatria	2
Psicologia	5
Radiologia	1
Reumatologia	1
Scienza dell'alimentazione	2
Terapia fisica e riabilitazione	3
Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio	2
Urologia	1
Farmacia ospedaliera	1
Farmacologia	1
Tossicologia	1
Endocrinologia sperimentale	1
Zootecnica	1
Sanità pubblica veterinaria	2
Chirurgia toracica	1

MILANO BOCCONI

(Borse n. 1)

Direzione aziendale	1

MILANO CATTOLICA

(Borse n. 32)

Anatomia patologica	1
Anestesia e rianimazione	2
Biologia clinica	1
Cardiologia	1
Chirurgia vascolare	1
Chirurgia plastica	1
Dermatologia e venereologia	1
Diabetologia e malattie del ricambio	1
Ematologia generale	1
Endocrinologia	1
Farmacologia	1
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva	1
Geriatria e gerontologia	1
Ginecologia ed ostetricia	1
Igiene	1
Medicina del lavoro	1
Medicina interna	1
Medicina nucleare	1
Neurologia	1
Odontostomatologia	1
Oncologia	2
Ortopedia	1
Otorinolaringoiatria	1
Patologia generale	1
Pediatria	1
Psichiatria	1
Radiologia	2
Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio	1
Urologia	1

MODENA

(Borse n. 35)

Pediatria (I cattedra)	1
Malattie infettive	1
Ginecologia ed ostetricia	1
Radiologia	1
Psichiatria	1
Oncologia	1
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva	1
Chirurgia generale	1
Medicina legale e delle assicurazioni	1
Oftalmologia	1
Ematologia generale	1
Anestesia e rianimazione	1
Odontostomatologia	1
Scienza dell'alimentazione	1
Geriatria e gerontologia	1
Ortopedia	1
Farmacologia applicata	1
Otorinolaringoiatria	1
Medicina interna	1
Neurologia	1
Pediatria (II cattedra)	1
Endocrinologia	1
Criminologia clinica	1
Neuropsichiatria infantile	1
Chirurgia vascolare	1
Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio	1
Chirurgia della mano	1
Cardiologia	1
Chirurgia d'urgenza	1
Igiene e medicina preventiva	1
Nefrologia	1
Chirurgia toracica	1
Pediatria preventiva e puericultura	1
Biochimica e chimica clinica	1
Microbiologia	1

NAPOLI

(Borse n. 116)

Ordinamenti giuridici medioevali e moderni	4
Psicologia	2
Chirurgia generale (Medicina I)	1
Ginecologia ed ostetricia (Medicina I)	2
Oculistica (Medicina I)	1
Pediatria (Medicina I)	2
Neurologia (Medicina I)	2
Radiologia (Medicina I)	2
Odontostomatologia (Medicina I)	1
Dermatologia e venereologia (Medicina I)	1
Idrologia medica (Medicina I)	1
Medicina legale e delle assicurazioni (Medicina I)	1
Igiene (Medicina I)	2
Medicina del lavoro (Medicina I)	1
Medicina interna (Medicina I)	1
Anestesia e rianimazione (Medicina I)	4
Malattie infettive (Medicina I)	1
Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio (Medicina I)	4
Ortopedia (Medicina I)	2
Cardiologia (Medicina I)	1
Medicina dello sport (Medicina I)	3
Biologia clinica (Medicina I)	2
Endocrinologia (Medicina I)	1
Geriatria e gerontologia (Medicina I)	1
Microbiologia (Medicina I)	1
Nefrologia (Medicina I)	1
Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso (Medicina I)	1

	Numero delle borse
Neuropsichiatria infantile (Medicina I)	1
Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica (Medicina I)	1
Cardioangiochirurgia (Medicina I)	1
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva (Medicina I)	1
Neurochirurgia (Medicina I)	1
Diabetologia e malattie del ricambio (Medicina I)	1
Fisioterapia (Medicina I)	1
Farmacologia (Medicina I)	1
Oncologia (Medicina I)	1
Chirurgia generale (Medicina II)	2
Malattie dell'apparato cardiovascolare (Medicina II)	1
Malattie infettive (Medicina II)	1
Medicina legale e delle assicurazioni (Medicina II)	1
Neurologia (Medicina II)	1
Ginecologia ed ostetricia (Medicina II)	1
Ortopedia (Medicina II)	1
Scienza dell'alimentazione (Medicina II)	1
Tecnologie biomediche (Medicina II)	1
Fisioterapia (Medicina II)	1
Biologia clinica (Medicina II)	2
Psichiatria (Medicina II)	1
Neurochirurgia (Medicina II)	1
Pediatria (Medicina II)	1
Medicina dello sport (Medicina II)	1
Nefrologia (Medicina II)	1
Oftalmologia (Medicina II)	1
Otorinolaringoiatria (Medicina II)	1
Pediatria preventiva e puericultura (Medicina II)	1
Radiologia (Medicina II)	2
Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio (Medicina II)	1
Anestesia e rianimazione (Medicina II)	2
Chirurgia oncologica (Medicina II)	1
Endocrinologia (Medicina II)	1
Endocrinochirurgia (Medicina II)	1
Igiene e medicina preventiva (Medicina II)	1
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva (Medicina II)	1
Medicina interna (Medicina II)	1
Diabetologia e malattie del ricambio (Medicina II)	1
Odontostomatologia (Medicina II)	1
Chirurgia digerente ed endoscopia digestiva (Medicina II)	1
Chirurgia maxillo-facciale (Medicina II)	1
Medicina del lavoro (Medicina II)	1
Fisiopatologia della riproduzione umana (Medicina II)	1
Chirurgia vascolare (Medicina II)	1
Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso (Medicina II)	1
Dermatologia e venereologia (Medicina II)	1
Tecniche semeiologiche spec. chirurgiche (Medicina II)	1
Farmacologia (Medicina II)	1
Patologia generale (Medicina II)	1
Oncologia (Medicina II)	1
Farmacia ospedaliera	1
Farmacologia	1
Infrastrutture aeronautiche	1
Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici	4
Ispezione degli alimenti di origine animale	4
Alimentazione degli animali domestici	1
Tecnologia avicola e patologia aviare	4

PADOVA

(Borse n. 49)

	Numero delle borse
Bibliotecari	1
Chimica nucleare	1
Farmacia ospedaliera	1
Organizzazione aziendale	2
Allergologia	1
Anatomia patologica	1
Anestesia e rianimazione	1
Audiologia	1
Cardioangiochirurgia	1
Cardiologia	1
Cardiologia II	1
Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso	1
Chirurgia generale	1
Chirurgia pediatrica	1
Chirurgia plastica	1
Chirurgia toracica	1
Dermatologia e venereologia	1
Diabetologia e malattie del ricambio	1
Ematologia generale (clinica e laboratorio)	1
Endocrinologia	1
Farmacologia	1
Biologia clinica (ex medici laboratoristi)	1
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva	1
Geriatria e gerontologia	1
Ginecologia ed ostetricia	1
Igiene e medicina preventiva	1
Medicina del lavoro	1
Medicina dello sport	1
Medicina interna	1
Medicina legale e delle assicurazioni	1
Medicina nucleare	1
Microbiologia	1
Nefrologia	1
Neurochirurgia	1
Neurologia	1
Oftalmologia	1
Oncologia	1
Ortognatodonzia	1
Ortopedia	1
Otorinolaringoiatria	1
Pediatria	1
Pediatria preventiva e puericultura	1
Psichiatria	1
Radiologia	1
Reumatologia	1
Scienza dell'alimentazione	1
Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio	1
Urologia	1

PALERMO

(Borse n. 48)

	Numero delle borse
Anestesiologia e rianimazione	1
Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva	1
Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso	1
Chirurgia generale	2
Chirurgia oncologica	1
Chirurgia pediatrica	1
Chirurgia toracica	1
Chirurgia vascolare	1
Clinica dermosifilopatica	1
Diabetologia e malattie del ricambio	1
Geriatria e gerontologia	1
Ematologia generale (Clinica e laboratorio)	1
Ginecologia e ostetricia I	1
Ginecologia e ostetricia II	1
Igiene e medicina preventiva	2
Malattie dell'apparato cardiovascolare	3
Malattie dell'apparato digerente	1
Malattie infettive	1
Medicina del lavoro	1
Medicina dello sport	1
Medicina interna I	1
Medicina interna II	1
Medicina legale e delle assicurazioni	1
Microbiologia Microbiologia: indirizzo tecnico	1
Nefrologia	1
Neurologia	1
Neuropsichiatria infantile	1
Odontostomatologia	1
Oftalmologia	1
Ortopedia e traumatologia	1
Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale	1
Patologia generale	1
Pediatria	2
Psichiatria	1
Psicologia: indirizzo sociale e indirizzo medico	1
Puericultura	1
Radiodiagnostica Radioterapia oncologica	1
Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio	1
Urologia	1

	Numero delle borse
Scienza dell'alimentazione: indirizzo dietetico, indirizzo nutrizionistico e indirizzo tecnologico	3
Farmacia ospedaliera	1

PARMA

(Borse n. 39)

	Numero delle borse
Diritto ed economia delle organizzazioni internazionali	2
Discipline del lavoro	1
Medicina interna	2
Chirurgia generale	2
Oftalmologia	2
Pediatria	2
Radiologia	1
Idrologia medica	1
Anatomia patologica	1
Dermatologia e venereologia	1
Otorinolaringoiatria	1
Psichiatria	1
Neurologia	1
Igiene e medicina preventiva	1
Endocrinologia	1
Fisioterapia	1
Microbiologia	1
Geriatria e gerontologia	1
Odontostomatologia	1
Nefrologia	1
Biochimica e chimica clinica	1
Medicina del lavoro	1
Diabetologia e malattie del ricambio	1
Ematologia generale	1
Oncologia clinica	1
Chirurgia della mano	1
Patologia della riproduzione umana	1
Allergologia	1
Medicina legale e delle assicurazioni	1
Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio	1
Chirurgia plastica	1
Ginecologia ed ostetricia	1
Anestesia e rianimazione	1
Cardiologia	1

PAVIA

(Borse n. 54)

	Numero delle borse
Allergologia	1
Anatomia patologica	1
Anestesia e rianimazione	1
Biologia clinica	1
Cardiologia	1
Chirurgia della mano	1
Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso	1
Chirurgia generale	2
Chirurgia sperimentale e microchirurgia	1
Chirurgia toracica	1
Chirurgia vascolare	1
Citogenetica umana	1
Clinica dermosifilopatica	1
Ematologia generale (clinica e laboratorio)	1
Endocrinologia	1
Farmacologia	1
Fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria	1
Fisioterapia	1
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva	1
Geriatria e gerontologia	1
Ginecologia ed ostetricia	1
Idrologia medica	1
Igiene e medicina preventiva	1
Malattie infettive	1
Medicina del lavoro	1
Medicina dello sport	1
Medicina interna	2
Medicina legale e delle assicurazioni	1
Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica	1
Neurochirurgia	1
Neurofisiologia	1
Neurologia	1
Neuropsichiatria infantile	1
Odontostomatologia	1
Oftalmologia	1
Oncologia	1
Ortopedia	1
Otorinolaringoiatria	2
Patologia generale	1
Pediatria	1
Pediatria preventiva e puericultura	1
Psichiatria	1
Psicologia	1
Radiologia	2
Scienza dell'alimentazione	1
Statistica medica	1
Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio	1
Tossicologia forense	1
Urologia	1
Conservazione della natura e pianificazione ecologica territoriale	1

PERUGIA

(Borse n. 20)

	Numero delle borse
Anestesia e rianimazione	1
Cardiologia	1
Chirurgia	1
Endocrinologia	1
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva	1
Medicina interna	1
Oftalmologia	1
Ginecologia ed ostetricia	1
Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale	1
Igiene e medicina preventiva	1
Clinica pediatrica	1
Odontostomatologia	1
Ortopedia	1
Neurologia	1
Psichiatria	1
Dermatologia e venereologia	1
Microbiologia	1
Radiologia	1
Medicina nucleare	1
Scienza dell'alimentazione	1

PISA

(Borse n. 37)

	Numero delle borse
Anatomia patologica	1
Andrologia	1
Anestesiologia e rianimazione	1
Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva	1
Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso	1
Chirurgia generale	1
Chirurgia toracica	1
Dermatologia e venereologia	1
Ematologia generale (clinica e laboratorio)	1
Endocrinologia	1
Farmacologia	1
Fisioterapia	1
Idroclimatologia medica e clinica termale	1
Igiene e medicina preventiva	1
Immunoematologia	1
Malattie dell'apparato cardiovascolare	1
Malattie dell'apparato digerente	1
Medicina legale e delle assicurazioni	1
Medicina dello sport	1
Medicina interna	1
Medicina nucleare	1
Microbiologia	1
Nefrologia medica	1
Neurologia	1
Neuropsichiatria infantile	1
Oculistica	1
Ortopedia	1
Ostetricia e ginecologia	1
Otorinolaringoiatria	1
Clinica pediatrica	1
Puericultura	1
Psichiatria	1
Radiologia	1

	Numero delle borse
Reumatologia	1
Urologia	1
Malattie dei piccoli animali	1
Scienza e tecnica delle piante medicinali	1

ROMA

(Borse n. 101)

Diritto penale e criminologia	4
Politica ed economia dei trasporti	2
Scienza dell'alimentazione	3
Studio e restauro dei monumenti	6
Oftalmologia: I Scuola e II Scuola	2
Oncologia	1
Ortopedia	1
Otorinolaringoiatria: I Scuola e II Scuola	2
Patologia generale: I Scuola, I Scuola, II Scuola, II Scuola	3
Pediatria: I Scuola e II Scuola	4
Psichiatria	1
Psicologia (indirizzo medico)	1
Puericultura	1
Radiologia	1
Reumatologia	1
Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio: I Scuola e II Scuola	2
Urologia	1
Gastroenterologia ed endoscopia: I Scuola e II Scuola	1
Genetica medica	2
Geriatria e gerontologia	1
Ginecologia ed ostetricia: I Scuola e II Scuola	3
Idrologia medica	1
Igiene e medicina preventiva	2
Malattie del fegato e del ricambio	1
Malattie infettive: I Scuola e II Scuola	2
Medici laboratoristi	2
Medicina aeronautica e spaziale	2
Allergologia	2
Anatomia patologica: I Scuola e II Scuola	3
Anestesia e rianimazione	3
Cardioangiochirurgia	1
Cardiologia: I Scuola e II Scuola	2
Chirurgia dell'apparato digerente: I Scuola e II Scuola	1
Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva	1
Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso: I Scuola e II Scuola	1
Chirurgia generale: I Scuola, II Scuola e III Scuola	5
Chirurgia toracica: I Scuola e II Scuola	1
Chirurgia vascolare: I Scuola e II Scuola	1
Medicina del lavoro	1
Medicina dello sport	1
Medicina interna: I Scuola, II Scuola e III Scuola	5
Medicina legale e delle assicurazioni	1
Medicina nucleare	1
Medicina tropicale	1
Microbiologia: I Scuola e II Scuola	2
Nefrologia: I Scuola e II Scuola	1
Neurochirurgia	1
Neurologia: I Scuola e II Scuola	2
Neuropsichiatria infantile	1
Odontostomatologia: I Scuola e II Scuola	3
Dermatologia e venereologia	1
Ematologia generale: I Scuola e II Scuola	2
Endocrinologia: I Scuola e II Scuola	3
Farmacologia	1

SASSARI

(Borse n. 16)

Microbiologia	3
Dermatologia	2
Patologia generale	2
Gastroenterologia	2
Puericultura	2
Tisiologia	1
Ortopedia	1
Urologia	1
Otorinolaringoiatria	1
Neurologia	1

SIENA

(Borse n. 25)

	Numero delle borse
Ginecologia ed ostetricia	1
Oftalmologia	1
Pediatria	1
Cardiologia	1
Ortopedia e traumatologia	1
Radiologia	1
Medicina legale e delle assicurazioni	1
Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale	1
Malattie infettive	1
Igiene e medicina preventiva	1
Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva	1
Clinica dermosifilopatica	1
Psichiatria	1
Chirurgia	1
Psicologia	1
Chirurgia toracica	1
Anatomia patologica	1
Medicina interna	1
Sicurezza sociale e organizzazione sanitaria	1
Storia dell'arte medioevale e moderna	3
Discipline bancarie	3

TORINO

(Borse n. 42)

Anestesia e rianimazione	1
Audiologia	1
Cardioangiochirurgia	1
Cardiologia	1
Chirurgia	1
Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso	1
Chirurgia plastica	1
Chirurgia toraco-polmonare	1
Dermatologia e venereologia	1
Diabetologia e malattie del ricambio	1
Endocrinologia	1
Fisioterapia	1
Geriatria e gerontologia	1
Ginecologia ed ostetricia	1
Igiene	1
Malattie dell'apparato digerente	1
Malattie infettive	1
Medicina del lavoro	1
Medicina dello sport	1
Medicina interna	1
Medicina legale e delle assicurazioni	1
Medicina nucleare	1
Medici laboratoristi	1
Microbiologia	1
Nefrologia	1
Neurochirurgia	1
Neurologia	1
Neuropsichiatria infantile	1
Odontostomatologia	1
Oncologia	1
Oftalmologia	1
Ortopedia	1
Otorinolaringoiatria	1
Patologia generale	1
Pediatria	1
Psichiatria	1
Radiologia (radiodiagnostica, radioterapia oncologica)	1
Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio	1
Urologia	1
Ortognatodonzia	1
Fisica nucleare	1
Viticoltura ed enologia	1

TRIESTE

(Borse n. 21)

Anatomia patologica	1
Anestesia e rianimazione	1
Cardiologia	1
Chirurgia generale	1
Chirurgia vascolare	1

	Numero delle borse
Ematologia generale	1
Fisioterapia	1
Igiene e medicina preventiva	1
Medicina del lavoro	1
Medicina legale e delle assicurazioni	1
Nefrologia	1
Neurologia	1
Odontostomatologia	1
Oftalmologia	1
Ortopedia	1
Otorinolaringoiatria	1
Pediatria	1
Psichiatria	1
Radiologia (con indirizzo radiologia diagnostica)	1
Urologia	1
Diritto del lavoro	1

URBINO
(Borse n. 1)

Filosofia	1

L'AQUILA
(Borse n. 12)

Medicina interna	1
Andrologia	1
Cardiologia	1
Medicina del lavoro	1
Pediatria	1
Neurologia	1
Psichiatria	1
Otorinolaringoiatria	1
Chirurgia generale	1
Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva	1
Ginecologia ed ostetricia	1
Medici laboratoristi	1

Art. 3.

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

1) possesso di un diploma di laurea conseguito presso una Università italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

2) possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

3) iscrizione alla scuola di specializzazione sulla base delle disposizioni stabilite dagli statuti delle singole scuole;

4) godimento di un reddito personale complessivo non superiore a L. 8.000.000.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta legale, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione V, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (vedi schema allegato).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà, a pena di esclusione dal concorso, specificare l'Università e la scuola di specializzazione alla quale è iscritto al primo anno di corso.

Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) di godere di un reddito personale complessivo non superiore a L. 8.000.000;

3) di non aver riportato condanne penali o indicare in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;

5) il diploma di laurea posseduto con l'indicazione della data del conseguimento e dell'Università che lo ha rilasciato.

La mancanza nella domanda di tali indicazioni comporta l'esclusione dal concorso.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso.

Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o eventualmente dal funzionario responsabile ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

Gli aspiranti debbono allegare alla domanda:

1) un certificato comprovante l'iscrizione del candidato al primo anno di corso presso la scuola di specializzazione, con l'indicazione del numero degli anni di durata dei corsi;

2) un elenco in duplice copia e in carta semplice delle pubblicazioni e dei titoli che si ritengono utili ai fini del concorso e che verranno presentati in plico a parte. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 31 agosto 1945, n. 660;

3) un certificato di laurea (che ha dato accesso all'iscrizione alla scuola di specializzazione) con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

I documenti ed i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentate per la partecipazione ad altri concorsi. Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Le pubblicazioni e gli eventuali altri titoli con il relativo elenco dovranno essere inviati, in unica copia, a questo Ministero con raccomandata con ricevuta di ritorno in plico diverso da quello contenente la domanda e la documentazione. Sull'involucro del plico devono risultare le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e la specificazione del concorso cui egli intende partecipare con l'indicazione della Università e della scuola di specializzazione presso cui è iscritto.

Il nome e cognome del candidato dovranno, inoltre, essere apposti su ciascuno dei lavori presentati.

Art. 5.

Le scuole di specializzazione, ai fini della costituzione delle commissioni giudicatrici, sono per settore disciplinare così raggruppate:

MEDICINA E CHIRURGIA

1. — *Settore chirurgico generale e specialistico*:

Audiologia
Cardioangiochirurgia
Chirurgia
Chirurgia generale
Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso
Chirurgia plastica
Chirurgia toracica
Chirurgia vascolare
Chirurgia pediatrica
Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva
Chirurgia della mano
Chirurgia oculare
Chirurgia oncologica
Chirurgia maxillo-facciale
Ortopedia
Chirurgia dell'infanzia
Chirurgia toraco-polmonare
Chirurgia dell'apparato digerente
Chirurgia sperimentale e microchirurgia
Endocrinochirurgia
Foniatria
Ginecologia e ostetricia
Microchirurgia e chirurgia sperimentale
Odontostomatologia
Oftalmologia

Odontoiatria e protesi dentaria
Oculistica
Ortopedia e traumatologia
Otorinolaringoiatria
Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale
Ortognatodonzia
Ostetricia e ginecologia
Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore
Pronto soccorso e terapia d'urgenza
Tecniche semeiologiche speciali chirurgiche
Urologia

2. — *Settore medico generale e specialistico*:

Allergologia
Allergologia ed immunologia clinica
Angiologia medica
Andrologia
Cardiologia
Clinica dermosifilopatica
Clinica pediatrica
Dermatologia e venereologia
Diabetologia e malattie del ricambio
Ematologia generale
Ematologia clinica e di laboratorio
Ematologia generale (clinica e laboratorio)
Endocrinologia
Fisioterapia
Fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria
Fisiopatologia della riproduzione umana ed educazione demografica
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva
Gerontologia e geriatria
Geriatria e gerontologia
Idrologia, climatologia e talassoterapia
Idrologia medica
Idroclimatologia medica e clinica termale
Leprologia e dermatologia tropicale
Medicina del lavoro
Medicina interna
Malattie dell'apparato digerente
Malattie infettive
Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
Medicina dello sport
Malattie dell'apparato cardiovascolare
Malattie del fegato e del ricambio
Malattie tropicali e subtropicali
Medicina aeronautica e spaziale
Medicina tropicale (clinica delle malattie tropicali e subtropicali)
Medicina del nuoto e delle attività subacquee
Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia
Nefrologia
Nefrologia medica
Pediatria
Patologia della riproduzione umana
Pediatria preventiva e puericultura
Puericultura
Reumatologia
Scienza dell'alimentazione
Storia della medicina
Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
Terapia fisica e riabilitazione

3. — *Settore diagnostico generale e specialistico ed epidemiologico*:

Analisi chimico-cliniche
Anatomia patologica
Anatomia ed istologia patologica
Anatomia ed istologia patologica e tecniche di laboratorio
Biologia clinica
Biochimica e chimica clinica
Criminologia clinica
Chimica applicata all'igiene
Citogenetica umana
Genetica medica
Igiene
Igiene medicina preventiva
Immunoematologia
Igiene e medicina navale
Medicina legale e delle assicurazioni
Medicina nucleare
Microbiologia
Medici laboratoristi
Oncologia
Oncologia clinica
Patologia generale
Parassitologia medica
Radiologia (radiodiagnostica, radioterapia oncologica, radiologia diagnostica, radiologia e radioterapia)
Statistica medica
Semeiotica e diagnostica di laboratorio
Sicurezza sociale e organizzazione sanitaria
Tecnologie biomediche
Tossicologia forense
Virologia

4. — *Settore neuro-psico-farmacologico*:

Anestesia e rianimazione
Anestesiologia e rianimazione
Clinica psichiatrica
Criminologia clinica e psichiatria forense
Chemioterapia
Farmacologia clinica
Farmacologia
Farmacologia applicata
Neurologia
Neurochirurgia
Neuropsichiatria infantile
Neurofisiopatologia
Neuropatologia
Neurofisiologia clinica
Psichiatria
Psicologia
Tossicologia medica

SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

1. — *Settore scienze chimiche*:

Chimica analitica
Chimica e tecnologia della catalisi
Scienza e tecnica fenomeni di corrosione
Chimica nucleare

2. — *Settore scienze fisiche*:

Fisica cosmica
Fisica sanitaria
Fisica nucleare
Fisica
Ottica

3. — *Settore scienze biologiche*:

Scienza dell'alimentazione
Microbiologia applicata
Biochimica marina
Conservazione della natura e pianificazione ecologica territoriale

FARMACIA

Settore 1:

Farmacologia
Tossicologia
Endocrinologia sperimentale
Farmacognosia
Scienza e tecnica delle piante medicinali

Settore 2:

Farmacia ospedaliera

Settore 3:

Scienza e tecnologia cosmetiche

GIURISPRUDENZA

1. — *Settore diritto del lavoro*:

Diritto sindacale e del lavoro
Diritto del lavoro
Discipline del lavoro
Sicurezza, assistenza e previdenza sociali

2. — *Settore di storia del diritto medioevale e moderno*:

Ordinamenti giuridici medioevali e moderni
Ricerca e studio dei testi civilistici medioevali

3. — *Settore diritto penale*:

Diritto penale e criminologia

4. — *Settore diritto ed economia della banca.*

5. — *Settore diritto ed economia delle organizzazioni internazionali.*

6. — *Settore medicina legale e delle assicurazioni.*

7. — *Settore notariato.*

AGRARIA

1. — *Settore agricoltura tropicale e subtropicale.*

2. — *Settore fitopatologia.*

3. — *Settore viticoltura ed enologia.*

4. — *Settore zootecnica.*

MEDICINA VETERINARIA

Settore 1:

Ispezione degli alimenti di origine animale
Sanità pubblica veterinaria
Biochimica marina
Diritto e legislazione veterinaria

Settore 2:

Alimentazione degli animali domestici
Tecnologia avicola e patologia aviare
Tecnologia e igiene delle carni

Settore 3:

Clinica dei piccoli animali
Malattie dei piccoli animali
Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici

LETTERE E FILOSOFIA E MAGISTERO

Settore 1:

Archeologia classica e medioevale
Archeologia e storia dell'arte

Settore 2:

Archivisti
Bibliotecari

Settore 3:

Psicologia

Settore 4:

Discipline pedagogiche

Settore 5:

Filosofia

Settore 6:

Studi sardi

Settore 7:

Storia dell'arte medioevale e moderna

ARCHITETTURA

Settore studio e restauro dei monumenti.

ECONOMIA E COMMERCIO

Settore 1:

Discipline bancarie

Settore 2:

Direzione aziendale

SCIENZE POLITICHE

Settore politica ed economia dei trasporti.

INGEGNERIA

1. — *Settore ingegneria mineraria.*

2. — *Settore ingegneria nucleare*:
Ingegneria e tecniche nucleari

3. — *Settore ingegneria aeronautica*:
Infrastrutture aeronautiche

4. — *Settore tecnico economico in ingegneria*:
Organizzazione aziendale

Per l'esame dei candidati e la valutazione dei titoli sono costituite per ciascun settore disciplinare apposite commissioni composte da tre professori di ruolo di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte su una rosa di docenti delle materie del settore cui la scuola appartiene, designata in numero triplo dal Consiglio universitario nazionale.

Art. 6.

Gli esami consistono in una prova scritta e in un colloquio inteso ad accertare l'esistenza del livello di preparazione necessario per frequentare la scuola. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 7/10.

Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga una votazione di almeno 6/10.

I criteri di valutazione delle singole commissioni sono determinati, ai fini della valutazione globale, nella rilevanza percentuale delle seguenti voci come appresso indicato:

a) prove di esame 40 %;

b) voto di laurea e voti riportati negli esami di profitto 30 % di cui il 20 % al voto di laurea ed il 10 % alla media riportata negli esami di profitto;

c) pubblicazioni 25 %;

d) altri titoli 5 %.

La valutazione dei titoli dovrà precedere, comunque, l'esame degli elaborati.

Il diario della prova scritta verrà pubblicato con successivo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La convocazione per il colloquio avverrà a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni prima dello svolgimento del colloquio stesso.

Per sostenere le prove suddette i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta d'identità.

Al termine dei lavori ciascuna commissione formula per ogni scuola di specializzazione di ciascun ateneo una graduatoria sulla base della somma dei punteggi riportati da ciascun candidato per ciascuna delle voci indicate nel presente articolo.

Le borse vengono attribuite secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza delle borse disponibili per ciascuna scuola.

Art. 7.

Le borse di studio sono confermate con il passaggio all'anno di corso successivo, salvo motivata deliberazione degli organi direttivi della scuola.

La non osservanza delle norme statutarie della scuola comporta la decadenza dal godimento della borsa.

I borsisti iscritti alle scuole di specializzazione non possono, in ogni caso, essere impegnati in attività didattiche e non possono svolgere attività professionale o di consulenza retribuita né per enti pubblici né per privati.

Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Il godimento della borsa non integra un rapporto di lavoro, essendo finalizzato alla sola formazione professionale dei borsisti.

Art. 8.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti i vincitori delle borse saranno invitati a far pervenire al Ministero, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) originale del diploma di laurea o copia autenticata ovvero il documento rilasciato dall'Università in sostituzione del diploma;

2) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) autocertificazione prevista dall'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 e resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, attestante il reddito personale complessivo di cui fruisce l'interessato.

L'amministrazione si riserva di inviare ai competenti uffici distrettuali delle imposte dirette un elenco dei vincitori delle borse di studio per consentire agli uffici stessi gli opportuni accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito personale degli interessati;

4) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

5) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o del certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile.

I documenti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo.

I documenti di cui ai numeri 2) e 4) devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Art. 9.

I vincitori del concorso devono comunicare, a pena di decadenza, la propria accettazione entro dieci giorni dalla data di ricezione della lettera di conferimento della borsa.

L'eventuale differimento nell'inizio della frequenza della scuola di specializzazione ovvero nella prosecuzione dei corsi, concesso dall'Università in connessione all'obbligo degli iscritti di soddisfare gli impegni militari ovvero nel caso in cui gli iscritti si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, determinano il differimento dell'inizio o della prosecuzione del godimento della borsa di studio.

A tal fine gli interessati che alla data di ricezione della lettera di conferimento della borsa si trovino in servizio militare sono tenuti ad esibire un certificato dell'autorità militare nel quale dovrà essere indicata anche la data in cui avrà termine il servizio stesso, nonché un certificato dell'Università dal quale risulti che al borsista è stata concessa la proroga nell'inizio o prosecuzione della frequenza della scuola di specializzazione.

Analogamente coloro che alla data di ricezione della lettera di conferimento della borsa si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, devono esibire apposito certificato medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione ai sensi della citata legge nonché un certificato della Università attestante la proroga nell'inizio della frequenza o prosecuzione alla scuola di specializzazione.

Analoghe autorizzazioni dovranno essere inviate al Ministero nel caso di differimenti concessi per gli anni successivi al primo.

Art. 10.

La relativa spesa graverà sul cap. 4124 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 ottobre 1983

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1983
Registro n. 69 *Istruzione, foglio n.* 147

ALLEGATO

Schema di domanda
(in carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione V - Viale Trastevere - 00153 ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . il . . residente in . . via . . . n. . . chiede, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione istituite presso le Università italiane relativo all'anno accademico 1982-83.

Intende concorrere alla borsa di studio attribuita alla scuola di specializzazione . . . . . dell'Università di . . . presso la quale è iscritto al primo anno di corso.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di aver conseguito il diploma di laurea in . . . . il . . . . presso l'Università . . . .;

b) di aver ottenuto per l'anno accademico 1982-83 l'iscrizione al primo anno di corso della scuola di specializzazione . . . . della durata di . . . . istituita presso l'Università di . . . . .;

c) di essere cittadino italiano (1);

d) di godere di un reddito personale complessivo non superiore a L. 8.000.000;

e) di non aver riportato condanne penali (2);

f) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari . . . . .;

g) di eleggere domicilio agli effetti del concorso in . . . . via . . . . n. . . . c.a.p. . . . . ., riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1) il certificato comprovante l'iscrizione al primo anno di corso presso la scuola di specializzazione . . . . . . della durata di . . . . istituita presso l'Università di . . . . . .;

2) l'elenco in duplice copia ed in carta semplice delle pubblicazioni e dei titoli che ritiene utili ai fini del concorso;

3) il certificato di laurea (che ha dato accesso all'iscrizione alla scuola di specializzazione) con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

Data, ...

Firma (3) . . . .

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.

(2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

(3) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 4 del bando.

(6350)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chirurgia plastica . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(6427)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Perugia.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 1, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982, si svolgeranno presso l'Universtià degli studi di Perugia, istituto di diritto privato, piazza dell'Università, Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 dicembre 1983, ore 9;
seconda prova: 15 dicembre 1983, ore 9.

(6428)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Messina.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esama, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di economia e commercio, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 dicembre 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 21 dicembre 1983, ore 8,30.

(6353)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso l'Università « G. D'Annunzio » di Chieti.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 13, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio », facoltà di giurisprudenza, viale Crucioli, Teramo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 febbraio 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 11 febbraio 1984, ore 9.

(6354)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 145, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di agraria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 dicembre 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta: 20 dicembre 1983, ore 9,30.

(6355)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 25, IN RIVOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a cinque posti di capo sala

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di capo sala.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Rivoli (Torino).

(453/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 325 del 26 novembre 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituto nazionale della previdenza sociale: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventitre posti di procuratore legale.

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 22 settembre 1983, n. **34.**

Interventi della Regione sui lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da calamità naturali e di competenza dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 12 *ottobre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione, nell'ambito degli interventi necessari alla immediata ripresa delle indispensabili attività nei territori colpiti da calamità naturali, interviene ai sensi della presente legge e nei limiti delle disponibilità di bilancio, per l'esecuzione delle opere rivolte alla tutela della pubblica incolumità, dell'igiene pubblica e del transito, nei comuni della Liguria con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, che non abbiano mezzi per provvedere direttamente e tempestivamente.

Restano ferme le competenze statali previste dall'art. 88, punto 9, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in ordine agli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamità di estensione e di entità particolarmente gravi, nei casi in cui si operi in regime commissariale ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di protezione civile.

Art. 2.

La Regione interviene mediante la corresponsione di contributi, fino al cento per cento del relativo costo, per le opere rivolte alla tutela della pubblica incolumità, dell'igiene pubblica e del transito, concernenti:

a) puntellamenti, demolizioni, sbancamenti, risagomatura alvei, ripristino di argini, apertura di canali e drenaggi;

b) ripristino provvisorio del transito;

c) ripristino di acquedotti e di altre opere igieniche, limitatamente ai lavori indispensabili per la salvaguardia dell'igiene pubblica.

A tal fine il comune formula richiesta alla Regione che provvede ai necessari accertamenti mediante i propri competenti uffici.

Qualora sussistano circostanze di particolare urgenza che rendano indifferibile, ad evitare rischi e pericoli per l'incolumità delle persone, l'esecuzione di alcuni dei lavori di cui al primo

comma, il comune può disporne direttamente l'immediata esecuzione sino alla concorrenza di L. 15.000.000, dandone tempestiva notizia alla Regione la quale provvede ai necessari accertamenti in ordine ai lavori eseguiti o ancora in corso.

La giunta regionale, sulla base degli accertamenti effettuati e delle disponibilità di bilancio, può autorizzare l'esecuzione o, nel caso di cui al terzo comma, la prosecuzione dei lavori ritenuti necessari e, comunque, sino alla concorrenza di L. 50.000.000.

Alla concessione definitiva del contributo, il cui ammontare può anche superare l'importo indicato al comma precedente, ed alla sua erogazione si provvede a norma dell'art. 8 della legge regionale 27 giugno 1979, n. 22 e dell'art. 14 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37, in quanto compatibili.

Art. 3.

Alla gestione dei lavori previsti dall'art. 2, primo comma, qualora il comune sia sprovvisto delle adeguate strutture tecniche, provvede, su richiesta motivata del comune stesso contestuale a quella di cui al secondo comma dell'art 2, direttamente la Regione.

In tal caso la giunta, sulla base degli accertamenti di cui all'art. 2, secondo comma e accertate altresì le disponibilità di bilancio, può autorizzare gli uffici regionali competenti alla immediata esecuzione dei lavori ritenuti necessari e, comunque, fino alla concorrenza di L. 50.000.000.

All'approvazione del progetto dell'opera ed al relativo finanziamento si provvede a norma dell'art. 24 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37, così come modificato dall'art. 22 della legge regionale 27 giugno 1979, n. 22.

Qualora l'ammontare del progetto superi l'importo di cui al secondo comma il completamento dei lavori può essere disposto dopo l'avvenuto finanziamento.

Art. 4.

L'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge avviene in economia anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 66 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni.

I lavori possono essere eseguiti dal comune nelle forme della amministrazione diretta o del cottimo.

Art. 5.

I lavori previsti dalla presente legge possono assumere carattere definitivo compatibilmente con l'urgenza del caso se la relativa spesa non eccede il 25 per cento di quella occorrente per l'esecuzione dei lavori a carattere provvisorio.

Art. 6.

L'aggiudicazione dei lavori avviene sulla base del capitolato speciale indicante i lavori ed i prezzi unitari, viste, ove possibile, le offerte di almeno tre imprese verbalmente interpellate e disponibili ad iniziare immediatamente i lavori medesimi. Alla consegna dei lavori si procede con le riserve di cui alle vigenti disposizioni.

Art. 7.

I lavori gestiti direttamente dalla Regione sono eseguiti mediante cottimo.

Il dirigente dell'ufficio regionale competente, oltre a provvedere all'affidamento dei lavori, stipula con l'impresa appaltatrice il relativo atto di cottimo e cura l'esecuzione dei lavori stessi con l'osservanza di quanto altro in merito dispongono le leggi regionali e le norme statali per la esecuzione delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici non sostituite da norme regionali.

Art. 8.

I lavori sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti nella materia.

Resta ferma l'applicabilità dell'art. 17 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37, per l'esecuzione di opere definitive.

La progettazione e direzione di dette opere possono essere affidate, per i comuni di cui all'art. 3, agli uffici tecnici regionali su richiesta dei comuni stessi.

Art. 9.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per l'anno finanziario 1983 mediante prelevamento di lire 400.000.000 in termini di competenza e di cassa dal cap. 9010 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per funzioni normali » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983 e conseguente istituzione, nel medesimo stato di previsione, del cap. 1845 « Interventi a favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti per l'esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da calamità naturali », con lo stanziamento di L. 400.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 22 settembre 1983

MAGNANI

(6312)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1983, n. **39.**

Variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1983.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 67 del 24 ottobre* 1983)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1983, n. **40.**

Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, recante: « Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, in applicazione dell'art. 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131 ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 67 del 24 ottobre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli importi delle tasse previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, come modificata con leggi regionali 23 luglio 1981, n. 44 e 14 maggio 1982, n. 22, sono aumentati del cento per cento.

Sono esclusi dall'aumento suddetto gli importi di cui al n. 16/1 (concessione di costituzione di azienda faunistico-venatoria) e al n. 17 (abilitazione all'esercizio venatorio) della stessa tariffa.

Gli aumenti, nella stessa misura di cui al primo comma, sono apportati anche alle altre tasse, soprattasse e contributi indicati nella tariffa stessa.

Art. 2.

Gli importi, in vigore al 31 dicembre 1983, delle tasse sulle concessioni regionali nonché degli altri tributi e contributi di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, sono aumentati del 20 per cento con effetto dal 1° gennaio 1984.

Gli importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondati alle L. 500 superiori ad eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa o del contributo.

Dall'aumento di cui al primo comma sono esclusi gli importi di cui al n. 16/1 (concessione di costituzione di aziende faunistiche-venatorie) della tariffa allegata alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Alle note annesse alla voce 7 della vigente tariffa delle tasse di concessioni regionali, sono aggiunte le seguenti:

« Per effetto della nuova disciplina della classificazione delle aziende ricettive, alberghiere e all'aria aperta di cui alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 33:

a) alle aziende ricettivo alberghiere (alberghi e alberghi residenziali) a cinque stelle si applica la tariffa per gli alberghi di lusso;

b) alle aziende ricettivo alberghiere (alberghi e alberghi residenziali) a quattro stelle si applica la tariffa per gli alberghi di prima categoria;

c) alle aziende ricettivo alberghiere (alberghi e alberghi residenziali) a tre stelle si applica la tariffa per gli alberghi di seconda categoria;

d) alle aziende ricettivo alberghiere (alberghi) a due stelle si applica la tariffa per gli alberghi di terza categoria;

e) alle aziende ricettivo alberghiere (alberghi) a una stella si applica la tariffa per gli alberghi di quarta categoria ».

Art. 4.

Gli aumenti del precedente art. 1 si applicano per i pagamenti dovuti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 20 ottobre 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 25 *luglio* 1983 (*atto n.* 1009) *e in data* 19 *settembre* 1983 (*atto n.* 1024) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 19 *ottobre* 1983.

(6174)

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1983, n. 41.

Riorganizzazione dell'intervento regionale in materia di assistenza tecnica e connessa attività di ricerca e sperimentazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 68 *del* 26 *ottobre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La presente legge disciplina, in armonia con lo statuto regionale e la legislazione vigente in materia, le funzioni amministrative attribuite alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con particolare riferimento all'art. 66, secondo comma, lettera *a)* ed attua il regolamento (CEE) n. 270/1979 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia.

Le funzioni riguardano le attività di assistenza tecnica, dimostrativa, divulgativa, informazione socio-economica e connesse attività di ricerca e sperimentazione d'interesse regionale in agricoltura.

Le funzioni di cui al precedente comma sono affidate, ai sensi dell'art. 13 dello statuto regionale, all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria che le esercita a livello centrale e decentrato.

Art. 2.

Livello centrale

A livello centrale le funzioni predette attengono in particolare a:

formulazione e attuazione dei piani triennali di assistenza tecnica, promozione, informazione socio-economica e consulenza in agricoltura, articolati in progetti stralcio annuali da realizzare a livello decentrato; i piani triennali sono approvati dal consiglio regionale, i progetti stralcio annuali dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare; in entrambi i casi dovrà essere preventivamente acquisito il parere del comitato tecnico consultivo di cui al successivo art. 6; i piani sono redatti sulla base delle indicazioni recate dal Piano regionale di sviluppo; dai piani di sviluppo comprensoriali e dalle linee di intervento nel campo dell'assistenza tecnica che la giunta regionale annualmente predispone, tenendo presente anche le indicazioni riportate in materia di formazione professionale in agricoltura, dai programmi pluriennali per gli interventi nel settore formativo approvati dal consiglio regionale; detti piani tengono inoltre conto delle specifiche esigenze delle realtà produttive ed economico-sociali locali;

individuazione delle tecniche, delle metodologie e degli strumenti per la promozione, informazione e consulenza in agricoltura più confacenti alla realtà regionale;

collegamento con le istituzioni di ricerca e sperimentazione agraria presenti sul territorio regionale;

formulazione e attuazione dei progetti annuali di ricerca applicata di interesse regionale direttamente interessanti l'attività divulgativa legata ai piani di assistenza tecnica, sulla base delle direttive di intervento della giunta regionale e delle indicazioni fornite annualmente dal comitato tecnico consultivo di cui al successivo art. 6; detti progetti, previa approvazione della giunta regionale, possono attuarsi tramite istituti universitari, enti ed organismi specializzati operanti nel settore della ricerca applicata, regolando i relativi rapporti con apposite convenzioni;

elaborazione statistica dei dati raccolti attraverso la rete di contabilità agraria in Umbria ed attraverso ogni altra indagine svolta dall'E.S.A.U. riguardante l'agricoltura della Regione in armonia con quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 1980, n. 21;

elaborazione e diffusione di pubblicazioni, periodiche o no, a carattere divulgativo;

consulenza specialistica in materia di ricerca ed informazioni di mercato, di tecniche di allevamento animale e vegetale, di difesa fitosanitaria, di meccanizzazione e di strutture aziendali anche avvalendosi di enti od istituti statali o no, operanti nella Regione nei settori sopra detti, previ accordi da sottoporre all'approvazione della giunta regionale.

In relazione a specifiche esigenze informative e promozionali non territorializzabili l'E.S.A.U., sulla base delle indicazioni riportate dai programmi pluriennali regionali riguardanti i settori portanti dell'agricoltura umbra, in modo particolare nel campo della commercializzazione dei prodotti e delle informazioni di mercato, formula ed attua progetti per singoli settori di intervento, da inserire nei piani di assistenza tecnica triennali, secondo le procedure previste dal presente articolo.

I piani di assistenza tecnica indicano le iniziative da attuarsi direttamente dalla struttura pubblica e quelle da realizzarsi tramite gli organismi associativi di cui agli articoli 5 e 8 della presente legge.

Il piano di assistenza tecnica triennale ed i connessi progetti di ricerca e sperimentazione sono trasmessi alla Regione contestualmente al bilancio di previsione dell'E.S.A.U.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo viene presentata alla giunta regionale la relazione illustrativa annuale sull'attività svolta e sui risultati ottenuti.

Art. 3.

Caratteristiche e funzioni dei livelli decentrati

Nello svolgimento delle precipue funzioni i livelli decentrati di assistenza tecnica curano il collegamento tra il livello centrale ed i nuclei operativi di base presenti sul territorio, oltre a fornire servizi connessi ai compiti specifici ad essi affidati.

Detto collegamento si concretizza in una azione di controllo, coordinamento e supporto tecnico organizzativo sulla base delle indicazioni e degli indirizzi forniti dalla struttura centrale di assistenza tecnica sentite le associazioni regionali a cui aderiscono le associazioni costituite ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 20 luglio 1979, n. 38.

Territorialmente sono individuati in ampie zone di territorio con caratteristiche economico-sociali simili che ricomprendono non più di dieci nuclei di base.

Le funzioni dei livelli decentrati attengono in particolare a:

attuazione dei progetti territoriali di attività di informazione e consulenza attraverso i nuclei operativi di base di cui al successivo art. 7, sentite le associazioni regionali di cui sopra;

formulazione delle proposte per i progetti territoriali da inserire nel piano triennale di assistenza tecnica, attività di informazione socio-economica e consulenza, sulla base delle richieste predisposte dai nuclei di base pubblici od autogestiti presenti sul territorio, delle indicazioni di carattere generale fornite dal livello centrale di assistenza tecnica ed in raccordo, per quanto attiene le esigenze divulgative e formative degli imprenditori agricoli, con l'azione svolta dagli enti ed associazioni intercomunali titolari di delega nel campo della formazione professionale, presenti sul territorio;

svolgimento delle attività di assistenza specialistica a supporto e ad integrazione dell'attività informativa e di consulenza svolta dai nuclei di base di cui al successivo art. 7, fornendo direttamente, ove possibile, gli interventi necessari, o indirizzando le richieste agli esperti presenti nelle strutture pubbliche centrali o periferiche dell'E.S.A.U., degli uffici regionali, dell'osservatorio per le malattie delle piante, o negli istituti universitari od in altri enti con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

Art. 4.

Funzioni riservate alla Regione

Restano di competenza della Regione:

la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale dell'assistenza tecnica appartenente alla struttura pubblica già in attività o da formare sulla base del regolamento (CEE) n. 270/1979;

ogni altro adempimento conseguente alla applicazione del regolamento (CEE) n. 270/1979 per quanto attiene il controllo sulla utilizzazione dei divulgatori e gli indirizzi e le indicazioni in ordine alla predisposizione del piano annuale di divulgazione di cui all'art. 8 del predetto regolamento;

gli indirizzi e le scelte da adottare in ordine alle attività di studio e di verifica sulla idoneità delle tecniche di divulgazione interessanti la Regione, sentite le associazioni regionali di cui all'art. 3;

i rapporti con i competenti organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza tecnica, ricerca e sperimentazione in agricoltura.

Art. 5.

Attuazione progetti settoriali non territorializzabili di assistenza tecnica

L'attuazione dei progetti di cui all'art. 2, secondo comma, può essere affidata dall'E.S.A.U., tramite convenzioni e previo accertamento delle necessarie capacità tecnico-organizzative e della sufficiente rappresentatività, espressa in termini percentuali sul totale delle aziende interessate, alle:

associazioni regionali per lo sviluppo della cooperazione agricola che siano emanazione delle associazioni cooperative nazionali giuridicamente riconosciute;

associazioni regionali dei produttori riconosciute ai sensi della vigente legislazione.

Art. 6.

Comitato tecnico consultivo

Presso l'E.S.A.U. è costituito il comitato tecnico consultivo per la promozione, l'informazione, la consulenza e l'attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale in agricoltura composto da:

il presidente dell'E.S.A.U. o un suo delegato, che lo presiede;

un funzionario dell'E.S.A.U. designato dal consiglio di amministrazione dell'ente;

il funzionario regionale responsabile della divulgazione, ricerca e sperimentazione in campo agricolo, designato dalla giunta regionale;

due funzionari regionali appartenenti all'ufficio della formazione professionale ed all'ufficio del piano designati dalla giunta regionale;

due docenti designati dalla facoltà di agraria di Perugia;

un docente designato dalla facoltà di veterinaria di Perugia;

un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni regionali di cui all'art. 3.

Il comitato dura in carica quattro anni e viene convocato dal presidente dell'E.S.A.U. per esprimere pareri e formulare proposte in ordine ai piani di assistenza tecnica ed ai progetti di ricerca applicata di cui all'art. 2 e ad ogni altro problema connesso all'attività di assistenza tecnica di cui sia fatto espresso riferimento nella presente legge.

Art. 7.

Funzioni dei nuclei operativi di base

I nuclei operativi di base, sia pubblici che autogestiti, nella loro normale attività provvedono:

allo svolgimento di assistenza tecnica, attività dimostrativa ed informazione socio-economica in favore degli operatori agricoli per la diffusione delle più rispondenti tecniche colturali e di conduzione degli allevamenti ed in genere per una più efficace gestione dell'impresa agricola, sulla base delle richieste di attività di assistenza tecnica approvate e delle indicazioni fornite dai livelli decentrati dell'assistenza tecnica;

a fornire ogni utile indicazione agli operatori agricoli delle rispettive zone in ordine agli interventi specialistici richiesti, in collaborazione con i livelli decentrati dell'assistenza tecnica.

Art. 8.

Caratteristiche e requisiti dei nuclei operativi di base

I nuclei di base, sia pubblici che autogestiti, sono normalmente composti da una o due unità di personale tecnico a seconda delle effettive necessità e delle caratteristiche delle zone in cui operano.

La loro estensione territoriale deve essere commisurata alle possibilità di instaurare da parte del tecnico attivi e frequenti rapporti con le aziende agrarie.

Essi assicurano normalmente la presenza di un tecnico ogni trecento aziende.

Ove sia necessaria una più incisiva azione divulgativa, lo E.S.A.U. attiva nuclei di base pubblici, prevalentemente in zone di montagna e svantaggiate, tramite accordi con gli enti titolari di delega in agricoltura presenti sul territorio.

Essi sono gestiti con personale tecnico già operante negli enti sopradetti od assunto per la durata dei progetti, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 10.

I nuclei di base autogestiti sono individuati in associazioni di produttori agricoli finalizzate allo svolgimento di attività dimostrativa, di assistenza tecnica, consulenza ed attività di promozione in favore delle aziende agricole presenti sul territorio e possono essere coordinati dalle associazioni agricole regionali di cui all'art. 3.

Essi per poter ottenere l'inserimento della loro attività nei progetti redatti dai livelli decentrati dell'assistenza tecnica, e conseguentemente il finanziamento sino al 100 per cento della spesa sostenuta e ammessa, devono ottenere il riconoscimento di idoneità di cui al successivo quarto comma del presente articolo.

Essi debbono inoltre:

prevedere nei loro statuti una durata minima di attività tale da dare sufficienti garanzie di continuità all'azione divulgativa intrapresa e comunque almeno pari a quella occorrente per la realizzazione completa dei piani di assistenza tecnica a cui partecipano;

precisare la delimitazione territoriale entro la quale assicurano l'assistenza tecnica di base alla maggioranza delle aziende presenti, in modo tale che non si abbiano sovrapposizioni tra di loro e con quelli pubblici;

garantire che il personale tecnico operante nel loro ambito presenti i requisiti professionali richiesti dal successivo art. 10.

Il riconoscimento dell'idoneità all'esercizio dell'assistenza tecnica, per i nuclei di base autogestiti, è demandato all'E.S.A.U., previo accertamento dei requisiti e delle caratteristiche previste dal presente articolo, su conforme parere del comitato tecnico consultivo di cui all'art. 6, ed è rilasciato su domanda dagli organismi associativi.

Il riconoscimento dell'idoneità può essere revocato dallo E.S.A.U., qualora vengano accertate da parte dei livelli centrali

e decentrati dell'assistenza tecnica irregolarità e sussistano situazioni di perdurante inattività, o per decadenza dei requisiti richiesti.

In assenza dei nuclei di base pubblici o di quelli autogestiti di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, l'E.S.A.U. provvede direttamente alla gestione dei nuclei di base.

Art. 9.

Organici dei livelli centrali e decentrati dell'assistenza tecnica

Allo scopo di assicurare un efficiente e dinamico servizio di assistenza tecnica ed acquisire una elevata professionalità da accrescere ed affinare nello svolgimento dell'attività, il personale assegnato al livello centrale ed ai livelli decentrati della assistenza tecnica è impiegato esclusivamente per i compiti connessi con la presente legge.

Nell'ambito dei livelli decentrati operano tecnici con profili professionali adeguati alle funzioni da svolgere che ricomprendono attività direttive, di consulenza specialistica nel settore produttivo maggiormente interessante la zona di competenza e di analisi dell'informazione in agricoltura.

Al fine di attivare prontamente il servizio di assistenza tecnica, il personale in attività nei servizi agricoli comprensoriali e nella struttura centrale dell'ufficio agricoltura, ivi comprese le unità di personale assunto per lo svolgimento dell'attività di informazione socio-economica previste dagli articoli 38 e 40 della legge regionale 20 luglio 1979, n. 38, impiegato alla data della presente legge in attività di promozione, assistenza tecnica, divulgazione ed informazione socio-economica, in possesso delle qualifiche professionali necessarie, può, a seconda dei livelli funzionali richiesti, essere comandato presso l'Ente di sviluppo agricolo in Umbria per un anno.

Decorso tale termine può essere richiesto da parte degli interessati il trasferimento all'E.S.A.U.

Ai fini dell'attuazione della presente legge l'organico del personale dell'E.S.A.U., previa autorizzazione della giunta regionale, può essere incrementato per i vari livelli funzionali, delle unità strettamente necessarie a coprire le esigenze emergenti all'atto della strutturazione organica del servizio di assistenza tecnica.

L'incremento delle unità necessarie è coperto sia con personale eventualmente proveniente dai servizi regionali di cui al terzo comma del presente articolo, sia con il contingente di personale direttivo della divulgazione e di divulgatori specializzati e polivalenti di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 270/1979 di spettanza della regione Umbria secondo le indicazioni del piano di quadro di divulgazione agricola approvato dalla C.E.E.

Il personale trasferito all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, assunto con contratto a termine e quello di cui al contingente di personale direttivo della divulgazione e dei divulgatori specializzati e polivalenti di spettanza della regione Umbria ai sensi del precedente comma, sarà immesso nei ruoli organici dell'ente stesso a seguito di concorso ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1977, n. 26.

In relazione ai molteplici compiti che sono assegnati ai livelli pubblici dell'assistenza tecnica, l'amministrazione regionale provvede, per il personale da adibire alla predetta attività, ad istituire corsi di riqualificazione ed aggiornamento, da espletare questi ultimi con cadenza annuale, sulle tecniche di conduzione aziendale, di elaborazione e realizzazione dei programmi in sintonia con quanto previsto dall'art. 7 del regolamento (CEE) numero 270/1979, presso il centro interregionale per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei divulgatori.

Art. 10.

Personale dei nuclei di base pubblici ed autogestiti

I tecnici divulgatori dei nuclei di base pubblici e di quelli autogestiti che beneficiano dei contributi della Regione, devono, per poter essere impiegati nella realizzazione dei progetti di assistenza tecnica di cui all'art. 3 della presente legge, dimostrare di aver frequentato con profitto:

a) i corsi di formazione per divulgatori di cui al regolamento (CEE) n. 270/1979;

e/o in alternativa:

b) i corsi per informatori socio-economici di cui all'art. 53 della legge n. 153 del 9 maggio 1975, limitatamente ai tecnici in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del regolamento (CEE) n. 270/1979.

In carenza del personale tecnico in possesso dei requisiti sopraddetti può essere utilizzato, nel primo periodo di applicazione della legge, in attesa che vengano espletati i corsi per divulgatori di cui al primo comma, lettera *a*), del presente articolo, il personale tecnico che, in possesso dei titoli di studio richiesti per i divulgatori di cui all'art. 6 del regolamento (CEE) n. 270/1979, sia munito di attestato di idoneità dell'amministrazione regionale.

Detto attestato è rilasciato previo esame colloquio tendente ad accertare l'attitudine all'esercizio della attività di divulgazione agricola da effettuarsi al termine di un corso di aggiornamento sulle tecniche e metodologie divulgative in agricoltura da espletarsi presso il competente centro interregionale di Foligno per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei divulgatori.

Ai corsi di cui sopra è ammesso quel personale tecnico che, in possesso dei titoli di studio di cui al precedente secondo comma, possa documentare di avere espletato attività in campo agricolo tale da garantire il possesso di una sufficiente esperienza professionale dei problemi agricoli.

Art. 11.

Norma transitoria

Nel primo anno dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale provvederà al finanziamento dei programmi di assistenza tecnica e attività dimostrativa previa intesa con enti ed associazioni agricole.

Art. 12.

Norme finanziarie

Al finanziamento dell'attività di cui alla presente legge l'E.S.A.U. provvede mediante l'istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del proprio bilancio annuale, correlati alle assegnazioni di fondi su stanziamenti recati specificatamente dalle leggi regionali di bilancio ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 e dalle leggi regionali in agricoltura.

Gli stanziamenti di tali capitoli potranno essere integrati con la quota spettante alla Regione per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 270/1979 per quanto attiene il rimborso delle spese sostenute per l'impiego dei divulgatori in conformità al titolo quarto, art. 11, paragrafo 3, del predetto regolamento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 20 ottobre 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 28 marzo 1983 (atto n. 869) e in data 19 settembre 1983 (atto n. 1025) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 19 ottobre 1983.

(6175)

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1983, n. **42.**

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 31 luglio 1981, n. 48, recante norme per il funzionamento del comitato regionale di controllo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 70 *del 9 novembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 21 della legge regionale 31 luglio 1981, n. 48, è sostituito dal seguente:

« Gli atti ed i relativi processi verbali soggetti al controllo debbono essere trasmessi, in duplice copia autentica e corredati da apposito elenco descrittivo, all'ufficio competente che ne rilascia immediatamente ricevuta.

Salvo i casi di esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, modificata dalla legge 22 luglio 1975, n. 382, la trasmissione deve avvenire, comunque, entro otto giorni dalla data della deliberazione nei casi in cui è prevista l'immediata esecutività ed entro venti giorni negli altri casi ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 23 della legge regionale 31 luglio 1981, n. 48, è sostituito dal seguente:

« Prima della scadenza del suddetto termine, salvo i casi di palese illegittimità, l'organo di controllo può richiedere all'ente deliberante chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine per l'esecutività dell'atto è sospeso e decorre nuovamente dalla data in cui l'ufficio competente riceve le controdeduzioni che debbono essere depositate entro quaranta giorni dalla ricezione della richiesta di chiarimenti ».

Art. 3.

Relazione annuale

L'art. 30 della legge regionale 31 luglio 1981, n. 48, è sostituito dal seguente:

« Al fine di consentire al consiglio regionale di esaminare i risultati dell'attività di controllo, i presidenti del comitato e delle sezioni trasmettono al consiglio e alla giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta durante l'anno.

La relazione deve essere approvata, prima dell'invio agli organi regionali, dal rispettivo collegio e deve indicare le osservazioni o contenere in allegato le relazioni eventualmente presentate da membri dissenzienti.

Nella relazione, oltre ai dati eventualmente richiesti dal consiglio o dalla giunta regionale, devono essere indicati:

a) il numero delle sedute del collegio;

b) il numero degli atti ricevuti, suddivisi per categoria di enti controllati;

c) il numero degli atti soggetti a controllo non esaminati dal collegio e divenuti esecutivi per scadenza del termine di cui al precedente art. 23;

d) il numero degli atti annullati, l'elenco degli enti deliberanti e l'indicazione sintetica dei motivi di annullamento;

e) il numero degli atti sottoposti a controllo di merito;

f) il numero degli atti rinviati con richiesta di riesame e l'indicazione di quanti siano stati integralmente riadottati;

g) il numero e l'esito degli atti per i quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio;

h) il numero degli atti inclusi negli elenchi di cui al terzo comma del precedente art. 19, con la specificazione del numero di tali atti che sono stati ritenuti assoggettabili a controllo;

i) il numero degli atti trasmessi per il controllo e ritenuti non soggetti al controllo medesimo;

l) il numero delle udienze effettuate con gli amministratori;

m) le valutazioni in merito all'attività di controllo e alla normativa vigente;

n) le eventuali osservazioni e proposte intese a migliorare l'attività di controllo e, in particolare, in ordine all'adeguatezza della sede, alle attrezzature tecniche e alla dotazione di personale.

Le osservazioni della giunta sulla relazione dell'organo di controllo sono trasmesse direttamente al consiglio regionale.

La relazione è sottoposta, con l'eventuale osservazione della giunta regionale, all'esame del consiglio regionale che emana direttive al fine di superare difficoltà riscontrate nell'attività degli enti locali e nell'esercizio di controllo ».

Art. 4.

Rapporti con gli organi regionali

L'art. 31 della legge regionale 31 luglio 1981, n. 48, è sostituito dal seguente:

« Il presidente del consiglio o della giunta regionale, dandone reciproca comunicazione:

a) promuovono e convocano, almeno una volta all'anno, riunioni del comitato regionale e delle sue sezioni, al fine di favorire il coordinamento dell'attività dell'organo di controllo e di assicurare l'omogeneità delle procedure;

b) promuovono e convocano riunioni periodiche del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni per l'esame di specifici argomenti connessi con l'esercizio delle funzioni di controllo.

Al fine di favorire l'uniformità di giudizio in ordine all'applicazione di disposizioni di legge, i problemi inerenti all'interpretazione delle stesse possono essere sottoposti all'esame del comitato regionale e delle sue sezioni riuniti in sede congiunta, ad iniziativa della giunta regionale, previa comunicazione alla commissione consiliare permanente ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 2 novembre 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 13 giugno 1983 (atto n. 940) e in data 3 ottobre 1983 (atto n. 1036) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 31 ottobre 1983.

(6311)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.